

I risultati delle elezioni alla Costituente

BOLLETTINO

*di informazione e documentazione
del Ministero per la Costituente*

Anno II - N. 16
Si pubblica ogni 10 giorni

Roma, 10 giugno 1946

16 pagg. L. 8 -
Spedizione in abbon. post.

IN QUESTO NUMERO:

**Il movimento costituente
in Francia nel sec. XIX - 4**

★ ★

**La riforma agraria
in Polonia e in Bulgaria**

★ ★

**L'organizzazione statale
della Danimarca**

★ ★

LE COSTITUZIONI DEL ROMAGNOSI ★ LEGGI
ELETTORALI FRANCESI ★ LEGGE PER LA
COSTITUENTE CECOSLOVACCA ★ RASSEGNA
DELLA STAMPA ITALIANA ED ESTERA ★
RASSEGNA DEI LIBRI ★ NOTIZIARIO

NOTIZIARIO

Il risultato delle elezioni in Francia

Il giorno 2 giugno si sono svolte in Francia le elezioni dei candidati all'Assemblea Costituente, che dovrà deliberare la nuova costituzione dello Stato.

I risultati per la Francia, la Corsica, e l'Algeria sono i seguenti:

M.R.P.: 5.589.213 voti, ossia il 28,22 %; Comunisti: 5.145.325 voti, ossia il 25,98 per cento; Socialisti: 4.187.747 voti, ossia 21,14 %; Partito Repubblicano della Libertà: 2.526.872 voti, ossia 12,77 %; Radicali: 2.299.963 voti, ossia 10,6 %; Gruppi vari 56.212 voti, ossia 0,29 %.

In base a questi risultati i seggi sono stati così ripartiti: M.R.P., 162 seggi (+ 17); Comunisti, 148 seggi (- 6); Socialisti, 120 seggi (- 16); Partito Repubblicano della Libertà, 67 seggi (+ 3); Radicali, 40 seggi (- 1); Gruppi vari, 11 seggi (+ 3).

I votanti rappresentano l'82,47 % degli iscritti nelle liste elettorali, rispetto al 79,7 % dei votanti nelle elezioni dello scorso ottobre.

In conseguenza di questi risultati si prevede la formazione di un nuovo governo sotto la presidenza del leader del M.R.P. Bidault.

Dopo le elezioni cecoslovacche

La commissione elettorale centrale ha comunicato ufficialmente domenica 2 giugno i risultati delle elezioni del 26 maggio. I singoli partiti vengono ad essere rappresentati nella maniera seguente nell'Assemblea Costituente cecoslovacca: comunisti 114 seggi, di cui 93 seggi per i comunisti cechi e 21 per i comunisti slovacchi; socialisti nazionali (partito di Benes) 55; partito popolare ceco (cattolici) 46; democratici slovacchi 46; socialdemocratici 37; partito slovacco della libertà 3; partito operaio slovacco 2.

Tutti i partiti e le organizzazioni politiche ceche e slovacche hanno raggiunto all'unanimità l'accordo di rielegere il Signor Benes Presidente della Cecoslovacchia. Inoltre i maggiori partiti hanno dato mandato ai propri deputati perchè nella nuova Costituzione venga inclusa una norma che autorizzi, senza limitazioni di sorta, la rielezione del Presidente Benes.

Il Presidente Benes a seguito del risultato delle elezioni generali che ha dato ai comunisti la preponderanza, ha affidato al capo del partito comunista, Clemente Goltwald, l'incarico di formare il nuovo Governo. Si prevede che egli riuscirà nell'intento costituendo un governo di coalizione con i partiti di sinistra e qualche frazione di destra.

Revisione delle liste elettorali greche

Il 28 maggio sono partiti da Londra due funzionari britannici esperti in fatto di procedura elettorale, diretti ad Atene. Essi, insieme con altri funzionari americani, avranno il compito di sorvegliare la revisione delle liste elettorali greche in vista del plebiscito del prossimo settembre. Le liste rimarranno esposte al pubblico dal 3 al 30 giugno: vi sarà tempo fino a tutta la prima settimana di luglio per presentare reclami e proteste.

Referendum in Uruguay

E' probabile che il 24 novembre, contemporaneamente alle elezioni generali, abbia luogo nell'Uruguay un referendum per decidere se la carica di Capo dello Stato debba rimanere immutata oppure se al posto del Presidente debba subentrare un collegio di nove membri, all'incirca simile al Consiglio Federale Svizzero.

Tale referendum è appoggiato dai battlisti (che derivano il loro nome dal grande statista uruguayano Battle y Ordonez e costituiscono presentemente uno dei maggiori partiti del paese), dai nazionalisti indipendenti; di conseguenza per esso si avrà nel Parlamento il quorum dei 2/5 dei voti necessari perchè possa svolgersi.

Gli altri partiti uruguayani sono invece fautori di un referendum sul sistema di elezione del Presidente. Essi vogliono conservare la carica di Presidente e di Vice-Presidente ma desiderano semplificare il procedimento per la loro elezione. Il Presidente e il Vice-Presidente dovrebbero essere eletti in futuro a semplice maggioranza, indipendentemente dal fatto che i candidati siano membri di partiti oppure appoggiati da partiti. I battlisti e i nazionalisti indipendenti ritengono che se si adottasse la forma collegiale per la carica di Capo dello Stato si eviterebbero i pericoli di luttatura, sempre possibili col sistema presidenziale; gli altri partiti pensano che con il sistema da loro proposto le elezioni presidenziali acquisterebbero un carattere di maggiore democraticità e che si approfondirebbero i rapporti fra i candidati eletti e il corpo elettorale.

I membri del nuovo Governo giapponese

Il nuovo Governo giapponese risulta così costituito:

Primo Ministro: Shigeru Yoshida, ex Ministro degli Esteri; egli manterrà il portafoglio degli Esteri e quello delle Forze Armate.

Agricoltura e Foreste: Hirowo Wada del partito liberale.

Giustizia: Tokutaro Kimura, già Procuratore Generale.

Interni: Seiichi Omura, già Sottosegretario agli Interni e all'Educazione Nazionale.

Finanze: Tanzan Ishibashi, liberale.

Educazione Nazionale: Kotaro Tanaka.

Assistenza e Comunicazioni: Yoshinari Kawai del Partito Progressista.

Commercio: Jiro Hishijima, liberale.

Ministri senza portafoglio: Kiuno Shidehara, capo del Partito Progressista ed ex Primo Ministro; Takao Saito progressista; Tsujiro Uehara, liberale; Sadakichi Hitotsumatsu progressista.

Elezioni municipali a Berlino

Il Comitato Alleato di coordinazione a Berlino ha dato ordine alla Kommandantur di organizzare per ottobre le elezioni municipali nella capitale. Il Capo del nuovo Partito Socialista Unitario, risultato dalla fusione dei comunisti col socialdemocratici, Guglielmo Pick, ha dichiarato che il suo partito conta 142.000 aderenti a Berlino e 1.400.000 nella zona di occupazione sovietica.

Guide alla Costituente

Sotto questo titolo sono raggruppati alcuni opuscoli intesi alla divulgazione obiettiva, esatta ed esauriente di fondamentali problemi della ricostruzione democratica del Paese, che il Ministero per la Costituente diffonderà nei prossimi giorni.

Ogni opuscolo — di 16-24 pagine — è curato da un autore di riconosciuta competenza in materia.

E' importante avvertire che ogni opuscolo rappresenta soltanto uno schema, cioè una guida formale all'esame ed al dibattito del problema che ne è oggetto. Non costituisce, nè vuole costituire, nulla di diverso da una indicazione di tema e da una facilitazione alla comprensione e all'indagine.

L'uso ne è completamente libero.

Gli opuscoli sono distribuiti gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta ai corrispondenti del Ministero — istituiti nelle città principali — o direttamente al Ministero stesso (Servizi stampa - Roma, via Panisperna 89).

Sono già pubblicati ed in distribuzione gli opuscoli:

Che cosa è la Costituzione

curato dal prof. Arturo Carlo Jemolo dell'Univ. di Roma

La Costituente e la Costituzione

curato dal prof. Giuseppe d'Eufrasia, dell'Univ. di Bari

Il problema industriale

curato dal prof. Gaetano Stamatì, dell'Univ. di Roma

Le autonomie locali

curato dalla Redazione di questo Bollettino.

Il problema agrario

curato dal dott. Gian Giacomo dell'Angelo.

Il movimento costituyente in Francia nel secolo XIX-4

I voti — 5.434.226 — che avevano affidato al principe Napoleone Bonaparte la presidenza della seconda Repubblica francese erano stati un plebiscito troppo forte per non suscitare il desiderio di violare l'art. 45 della Costituzione, il quale sanciva la non rieleggibilità del Presidente.

Di fronte alla minaccia sempre più viva di un colpo di stato bonapartista, vi fu un momento in cui parve che le preoccupazioni della corrente revisionista, la quale attraverso la abrogazione dell'art. 45 cercava di scongiurare il pericolo, dovessero trionfare. L'Assemblea, colta da cinque petizioni revisioniste, istituì nel maggio del 1851 una Commissione di 15 membri con tale incarico e l'8 luglio Tocqueville tenne all'Assemblea il suo rapporto favorevole alla revisione che è una condanna della Costituzione, alla cui redazione egli stesso aveva collaborato: « Una Camera incaricata da sola di fare la legge, un uomo solo incaricato di presiedere all'applicazione di tutte le leggi e alla direzione di tutti gli affari, tutti e due eletti ugualmente, direttamente, dall'universalità di tutti i cittadini; l'Assemblea onnipotente nell'ambito della Costituzione, il Presidente obbligato ad obbedire entro lo stesso limite, ma che riceve dalla sua elezione una forza morale che permette d'immaginare la resistenza e rende la subordinazione malagevole, provvisto del resto di tutte le prerogative che possiede il capo dell'esercito in un paese in cui l'amministrazione pubblica, ovunque diffusa e ingerentesi in tutto, è stata fatta dalla Monarchia e per essa: questi due grandi poteri eguali nell'origine, ineguali nel diritto, condannati dalla legge all'imbarazzo, indirizzati in certo modo da essa ai sospetti, alle gelosie, alla lotta, obbligati tuttavia a vivere stretti l'uno con l'altro, in un eterno colloquio, senza un intermediario o un arbitro che possa conciliarli o contenerli, non sono queste le condizioni di un Governo regolare e forte ».

Dal 14 al 19 luglio si svolsero i dibattiti all'Assemblea su questo rapporto. Falloux, Berryer sostennero la revisione totale e il ritorno alla Monarchia; Michel de Bourges, Victor Hugo attaccarono i monarchici e, denunciando le ambizioni del Principe-presidente, combatterono la revisione. Dufaure, fidando nella lealtà del Presidente, combattè anch'egli la revisione. Il 19 la proposta di revisione fu respinta: nonostante i 446 voti favorevoli ad essa, non erano stati raggiunti i tre quarti di voti richiesti dall'art. 111. La sconfitta della corrente revisionista era dovuta, soprattutto, all'insorgere dei repubblicani di tutte le sfumature contro l'alleanza dei bonapartisti e dei legitimisti momentaneamente alleati.

Col rifiuto dell'Assemblea di rivedere la Costituzione, a Luigi Napoleone restava aperta solo la via del colpo di Stato e questa fu percorsa la notte dall'1 al 2 dicembre 1851. Col decreto affisso in quella notte e che scioglieva l'Assemblea e il Consiglio di Stato, la macchina repubblicana veniva fermata e nello stesso tempo in un proclama al popolo venivano poste le basi per una nuova Costituzione:

« ... Se invece voi avete ancora fiducia in me, datemi i mezzi per compiere la grande missione che ho da voi ricevuto.

Questa missione consiste nel chiudere l'era delle Rivoluzioni col soddisfare i bisogni legittimi del popolo e col proteggerlo contro i poteri sovversivi. Essa consiste soprattutto nel creare istituzioni che sopravvivano agli uomini e siano alla fine fondazioni sulle quali possa collocarsi qualcosa di durevole.

Persuaso che l'instabilità del potere, che la preponderanza di una sola Assemblea sono cause permanenti di agitazioni e di disordini, sottopongo ai vostri suffragi le seguenti fondamentali basi di una Costituzione che le Assemblee svilupperanno più tardi:

1 — Un capo responsabile nominato per dieci anni;

2 — Dei ministri dipendenti unicamente dal potere esecutivo;

3 — Un Consiglio di Stato formato dagli uomini più distinti che prepari le leggi e sostenga la discussione innanzi al Corpo legislativo;

4 — Un corpo legislativo che discuta e voti le leggi, nominato dal suffragio universale, senza scrutinio di lista che falsi l'elezione;

5 — Una seconda Assemblea formata da tutte le illustrazioni del paese, potere ponderatore, guardiano del patto fondamentale e delle libertà pubbliche.

Questo sistema, creato dal Primo Console all'inizio del secolo, ha già dato alla Francia il riposo e la sicurezza, e la garantirebbe ancora ad essa. Tale è la mia profonda convinzione. Se voi la condividete, dichiaratelo coi vostri suffragi. Se non ottengo la maggioranza dei voti, allora promuoverò la riunione di una nuova Assemblea e le rimetterò il mandato che ho ricevuto da voi ».

Era l'appello al popolo, e questi col plebiscito del 20-21 dicembre delega al Presidente l'autorità costituyente. Questa si esplica nella Costituzione del 14 gennaio del 1852, la quale stabilisce circa la forma del governo della Repubblica quanto segue:

Art. 2 — Il governo della Repubblica francese è affidato per dieci anni al principe Luigi Napoleone Bonaparte, attuale Presidente della Repubblica.

Art. 3 — Il Presidente della Repubblica governa a mezzo dei ministri, del Consiglio di Stato, del Senato e del Corpo legislativo.

Art. 4 — Il potere legislativo viene esercitato collettivamente dal Presidente della Repubblica, dal Senato e dal Corpo legislativo.

Era un impero autoritario che così veniva fondato, anche se formalmente a ciò si giunse solo col senato-consulato del 7 novembre 1852: Il Presidente della Repubblica era responsabile solo davanti al popolo, al quale poteva sempre appellarsi (art. 5); aveva egli solo l'iniziativa delle leggi (art. 8); il diritto di emanare decreti; la sanzione e la promulgazione delle leggi; la più assoluta autorità sui ministri (art. 13); il diritto di consigliare il proprio successore (art. 17) e di proclamare lo stato di assedio (art. 12). Se il Corpo legislativo proviene dal suffragio universale, il Senato proviene dalla nomina del Presidente, il quale possiede nell'art. 22 il mezzo per rompere la volontà dei senatori: « Le funzioni di senatore sono gratuite; tuttavia il Presidente della Repubblica potrà accordare a dei senatori, in ragione dei servizi prestati e della loro posizione economica, una dotazione personale... ».

Questa prima Costituzione non dura intatta fino al 1870: essa viene di frequente rimaneggiata con dei senato-consulti, fino a cedere il 21 maggio 1870 completamente il posto ad una nuova Costituzione.

Ancora una volta si assiste a questo fenomeno: che, mentre il potere costituyente indirizzato verso un sistema democratico ha cercato sempre in Francia di circondare le singole Costituzioni di una certa garanzia di stabilità e di rendere difficile un'eventuale revisione, ogni potere costituyente indirizzato verso la dittatura ha cercato sempre di non esaurirsi in un unico atto ed ha lasciato la porta sempre aperta alle revisioni. Così l'art. 54 del senato-consulato del 16 termidoro anno X deferiva al Senato il potere costituyente ed ora l'articolo 27 e soprattutto l'art. 31: « Può parimenti proporre delle modifiche alla Costituzione. Se la proposta è adottata dal potere esecutivo, vi si provvede con un senato-consulato », facevano lo stesso.

Di questo potere venne fatto largo uso, fino al punto di modificare ben tre volte il carattere fondamentale del regi-

me. Difatti, dal 1852 al 1859 abbiamo l'impero autoritario, dal 1860 al 1869 — sia pure con qualche ondeggiamento — l'impero liberale e nel 1870 s'inizia l'esperimento di un impero parlamentare, stroncato però subito dalla sconfitta parlamentare.

Il progetto di questa nuova Costituzione fu presentato al Senato il 28 marzo in 7 articoli e le sue linee essenziali erano: il Senato divide con l'Imperatore e il Corpo legislativo il potere legislativo ed è armato del diritto di iniziativa tranne che in materia d'imposta; il numero dei senatori non di diritto può arrivare fino a due terzi del numero dei deputati e non più di venti all'anno possono essere nominati; soppressione del potere costituente del Senato; diritto esclusivo del popolo, su iniziativa dell'Imperatore, di modificare la Costituzione. Ma il Senato, anziché aggiungere questo progetto alle altre costituzioni, ne fece un tutto unico e lanciò — fra l'ostilità di notevoli rappresentanti della sinistra (Grévy, Gambetta, ecc.), che temevano un ritorno all'impero autoritario, e il favore dei bonapartisti — l'idea del plebiscito popolare come ratifica del senato-consulato. Ma, com'è stato scritto di recente da uno storico, « la guerra e la caduta del Secondo Impero interruppero l'esperimento, che avrebbe potuto svolgersi nel senso del costituzionalismo; c'era bensì, anche senza la guerra, il discredito e lo sgretolamento del regime, comprovanti una volta di più quanto sia difficile una evoluzione liberale delle dittature ».

Col 1875 la Francia avrebbe avuto una nuova Costituzione, ma nel frattempo a Parigi era avvenuto un avvenimento di grande importanza, che, pur non avendo avuto alcuna evoluzione sul piano costituzionale, pure presenta spunti notevolissimi per una nuova impostazione del problema costituzionale. Si trattava, cioè, nell'insurrezione di Parigi del 18 marzo 1871 e dell'instaurazione della *Commune*. In alcuni documenti di questo periodo vi sono tutti i principii fondamentali per una nuova Costituzione, che la reazione armata dell'Assemblea di Bordeaux non permise venissero alla luce. Ecco, per esempio, questo programma-dichiarazione del 19 aprile 1871 della *Commune* al popolo francese:

« ... Anche questa volta, Parigi lavora e soffre per la Francia intera. Che domanda essa? »

Il riconoscimento e il consolidamento della Repubblica, sola forma di Governo compatibile coi diritti del popolo e lo sviluppo regolare e libero della società.

L'autonomia assoluta della Commune estesa a tutte le località della Francia e assicurante ad ognuna l'integrità dei suoi diritti e ad ogni Francese il pieno esercizio delle sue facoltà e delle sue attitudini, come uomo, cittadino e lavoratore.

L'autonomia della Commune avrà come limiti solo il diritto di autonomia, uguale per tutti gli altri comuni aderenti al contratto, la cui associazione deve assicurare l'Unità francese.

I diritti inerenti alla Commune sono: il voto del bilancio comunale, rendite e spese; il fissare e ripartire l'imposta; la direzione dei servizi locali; l'organizzazione della sua magistratura, della polizia interna e dell'insegnamento; l'amministrazione dei beni appartenenti alla Commune.

La scelta attraverso l'elezione o il concorso, con la responsabilità, e il diritto permanente di controllo e di revoca dei magistrati o funzionari comunali di ogni ordine. La garanzia assoluta della libertà individuale, della libertà di coscienza e la libertà di lavoro. L'intervento permanente dei cittadini negli affari comunali attraverso la libera manifestazione delle loro idee. L'organizzazione della difesa urbana e della Guardia nazionale, che elegge i suoi capi e veglia da sola al mantenimento dell'ordine nella città.

Parigi non vuole nient'altro a titolo di garanzie locali, e patto, ben inteso, di trovare nella grande amministrazione centrale, delegazione dei comuni federati, la realizzazione e la pratica dei medesimi principii.

L'Unità, quale ci è stata imposta fino a questi giorni dall'impero, dalla monarchia e dal parlamentarismo, non è che la centralizzazione dispotica, inintelligente, arbitraria o onerosa.

L'Unità politica, quale la vuole Parigi, è l'associazione di tutte le iniziative locali... ».

LIBRI PER LA COSTITUENTE

Una collana di STUDI STORICI

Questa collana di studi storici, edita a cura del Ministero per la Costituente, non pretende di offrire né un quadro completo di tutte le Costituenti che si sono attuate nel mondo, né di tutto lo sviluppo dottrinale che ha preceduto la formazione di tali assemblee. Molto più modestamente, in armonia con l'altra collana di testi e documenti costituzionali, essa mira a chiarire idee e problemi, mettendo a disposizione del pubblico gli elementi essenziali per un primo orientamento storico sull'argomento, che sia veramente alla portata di tutti e improntato ad una assoluta obiettività.

Divisa in due serie, la collana, prendendo le mosse dalla Costituente nordamericana, esamina dapprima lo sviluppo e l'applicazione di quel modello e di quell'insegnamento nella Francia repubblicana, nella Svizzera, nella Spagna e nel Sudamerica, nella Germania quarantottesca, nella Russia sovietica e nei minori Paesi europei dopo l'altra guerra mondiale. In un altro gruppo di volumi sono invece studiate le idee che intorno al problema della Costituente nutrono alcuni tra i maggiori pensatori politici italiani, gli adattamenti da modelli stranieri e le realizzazioni originali che di quella istituzione si attuarono nelle repubbliche italiane del triennio rivoluzionario, nell'assemblea bolognese del 1831, in quella siciliana del '48, nella romana del '49, le ripercussioni europee degli eventi italiani del biennio eroico '48-49, le idee di Costituente che si carezzarono da noi dopo il '59 e il problema della Costituente nel presente drammatico momento della nostra vita nazionale.

Sono di imminente pubblicazione i volumi:

1. GENNARO MONDAINI - La Costituente e le costituzioni americane del 1787.
- 2a. ARMANDO SAITTA - Le costituzioni francesi del periodo rivoluzionario (1789-1795).
- 2c. PAOLO ORESTANO - La costituente francese del '71.
6. ERNESTO SESTAN - La costituente di Francoforte del 1848-49.
8. MARIO TOSCANO - Costituenti post-belliche.
9. LEOPOLDO MARCHETTI - Le assemblee e le costituzioni italiane durante la rivoluzione francese.
10. EMILIA MORELLI - L'Assemblea delle provincie unite italiane (1831).
11. GIORGIO FALCO - Giuseppe Mazzini e la Costituente.
12. PIERO ZAMA - La Costituente nel pensiero di Gioberti.
14. FRANCESCO BRANCATO - L'Assemblea siciliana del 1848-49.
17. MASSIMO PETROCCHI - Riflessi europei sul '48 italiano.

La legge cecoslovacca per la Costituente

In conformità al programma governativo di Kosice (di cui abbiamo dato un ampio estratto nel numero 4 del 10 febbraio 1946) l'Assemblea Nazionale Provvisoria, riunitasi nell'ottobre scorso, ha emanato il 4 aprile la seguente legge sulla composizione e sulle attribuzioni dell'Assemblea Nazionale Costituente (che è stata eletta domenica 26 maggio). I richiami alla Carta costituzionale, si riferiscono alla Costituzione approvata il 29 febbraio 1920 dall'Assemblea Nazionale (pubblicata nel volume 21° della collana Testi e documenti costituzionali, diretta da Giacomo Perticone, promossa dal Ministero per la Costituente, ed edita dal Sansoni).

ARTICOLO 1.

1) All'Assemblea Nazionale Costituente che verrà eletta secondo il diritto di voto generale, uguale, diretto e segreto, e secondo i principi della rappresentanza proporzionale, spetta di dare una nuova Costituzione alla Repubblica cecoslovacca.

2) Oltre a ciò essa ha il potere legislativo per tutto il territorio della Repubblica cecoslovacca (§ 6 e 7 della Carta costituzionale) come pure ogni altra funzione attribuita dalla Carta costituzionale e da altre leggi all'Assemblea Nazionale della Repubblica cecoslovacca.

ARTICOLO 2.

L'Assemblea Nazionale Costituente è formata da una sola Camera di 300 membri (deputati). La sua sede è Praga. In caso di assoluta necessità, può essere convocata transitoriamente anche in un'altra città.

ARTICOLO 3.

Tutti i cittadini, cechi o slovacchi o di altra nazionalità slava, che abbiano compiuto i 18 anni e soddisfino alle altre condizioni richieste dalla legge elettorale per l'Assemblea Nazionale Costituente della Repubblica cecoslovacca, hanno diritto di votare per l'Assemblea Nazionale Costituente senza distinzione di sesso.

ARTICOLO 4.

Sono eleggibili tutti i cittadini della Repubblica cecoslovacca, cechi o slovacchi o di altra nazionalità slava, senza distinzione di sesso, che abbiano raggiunto i 21 anni e soddisfino alle altre condizioni previste dalla legge elettorale per l'Assemblea Nazionale Costituente.

ARTICOLO 5.

Le norme particolari per l'adempimento del diritto di voto e per la procedura delle elezioni sono contenute nelle leggi sulla preparazione delle liste permanenti degli elettori e sulle elezioni all'Assemblea Nazionale Costituente.

ARTICOLO 6.

L'Assemblea Nazionale Costituente resta in funzione fino a quando si riunirà l'organo legislativo della Repubblica cecoslovacca secondo la nuova Costituzione; comunque, per non più di due anni.

ARTICOLO 7.

1) I diritti del Presidente della Repubblica di fronte all'Assemblea Nazionale Costituente restano intatti. Se l'Assemblea Nazionale Costituente sarà disciolta, le nuove elezioni per un altro biennio di attività, secondo l'art. 6, dovranno essere fatte entro sei settimane, secondo le prescrizioni valide per la elezione dell'Assemblea Nazionale Costituente, se non sarà stabilito diversamente per legge.

2) L'Assemblea Nazionale Costituente eleggerà 24 membri e altrettanti membri supplenti del Comitato permanente secondo le modalità previste dal regolamento della Carta costituzionale sul Comitato permanente dell'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 8.

1) Il regolamento fisserà le regole per il funzionamento dell'Assemblea Nazionale Costituente e i suoi rapporti con il governo ed esterni in generale; l'Assemblea Nazionale Costituente può, nell'ambito del regolamento, stabilire con propria risoluzione le regole del suo funzionamento interno.

2) Finchè questo non ha luogo, e a meno che questa legge non stabilisca diversamente, si debbono applicare le corrispondenti norme della Carta costituzionale, dei regolamenti e di altre prescrizioni valide per la Assemblea Nazionale (Camera dei deputati).

ARTICOLO 9.

Per l'approvazione di una legge costituzionale, riguardante la situazione giuridico-costituzionale della Slovacchia, è necessario anche l'accordo della maggioranza dei membri eletti in Slovacchia presenti all'Assemblea Nazionale Costituente.

ARTICOLO 10.

1) L'Assemblea Nazionale Costituente elegge un Comitato per la convalida e un Comitato per le incompatibilità e decide della validità dell'elezione dei singoli membri dell'Assemblea Nazionale Costituente, come pure della loro incompatibilità secondo le norme vigenti.

2) La convalida delle elezioni dovrà essere fatta al più tardi entro sei mesi dalla convocazione dell'Assemblea Nazionale Costituente o dal giorno in cui un membro supplente, che prende il posto di un membro di questo organo, abbia prestato giuramento di deputato.

ARTICOLO 11.

Ai membri dell'Assemblea Nazionale Costituente si applicano i relativi regolamenti della Carta costituzionale e di altre leggi sui membri della Camera dei deputati dell'Assemblea Nazionale e sui membri dell'Assemblea Nazionale Provvisoria, a meno che questa legge non stabilisca diversamente. Il regolamento del paragrafo 20, comma terzo, della Carta costituzionale, non si applica ai membri dell'Assemblea Nazionale Costituente.

ARTICOLO 12.

1) La carica di membro dell'Assemblea Nazionale Costituente non è compatibile con la carica di Presidente della Repubblica, con le funzioni di Governatore, di membro di un consiglio di banca e del Comitato di revisione della Banca Nazionale. Le altre restrizioni perdono la loro validità.

Inoltre non sono prese in considerazione le norme del paragrafo 20, comma primo e secondo, della Carta costituzionale e della legge del 18 giugno 1924 n. 144 sull'incompatibilità.

ARTICOLO 13.

Il Tribunale elettorale è abolito.

ARTICOLO 14.

Questa legge costituzionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione: tutti i membri del Governo l'applicheranno.

* * *

Nel «*Bollettino dell'Estero*», *Le Monde* del 28 maggio rilevava che le elezioni generali del 26, miranti alla creazione di una Assemblea Costituente di 300 membri, hanno avuto come primo risultato quello di normalizzare la vita politica del paese. Infatti già le elezioni comunali avevano chiaramente dimostrato che la composizione dell'Assemblea Provvisoria, costituitasi nell'ottobre scorso, con una rappresentanza eguale dei quattro partiti cechi riconosciuti, non corrispondeva alle forze reali nel paese.

Benchè i soli partiti che hanno partecipato alle elezioni siano stati i quattro partiti governativi, bisogna riconoscere che essi rappresentano la stragrande maggioranza del paese e che l'opposizione non si è servita della possibilità di deporre delle schede bianche nelle urne.

I comunisti sono i grandi vincitori dello scrutinio. Su un totale di 7.500.000 voti essi hanno ottenuto 2.217.000 voti per la Boemia-Moravia e più di 315.000 voti per la Slovacchia, mentre nelle elezioni del 1935 non avevano totalizzato che 570.000 voti.

I socialisti nazionali ed i cattolici populistici hanno migliorato le loro posizioni probabilmente con l'appoggio dei voti dei partiti interdetti (di cui il più importante era il partito agrario ceco, partito che nella precedente Assemblea aveva la rappresentanza più forte). Essi hanno all'incirca rad-

(continua a pag. 15)

La riforma agraria in Polonia ...

Dato il carattere prevalentemente agricolo dell'economia polacca, una profonda riforma, quale quella promossa con il decreto del 6 settembre 1944, è destinata a mutare radicalmente l'assetto sociale del paese. Per comprendere la portata del decreto stesso, occorre dare uno sguardo alla situazione agricola polacca quale si presentava antecedentemente al settembre 1944.

Il territorio coltivabile apparteneva per il 45 % all'incirca a 10.000 famiglie di proprietari terrieri, mentre il rimanente era suddiviso tra milioni di contadini. Secondo i dati relativi al 1931, risulta che sulle aziende accertate (1.583.400) il 60,2 per cento era di dimensioni inferiori ai 5 ettari, e l'87,2% era costituito da aziende di estensione minore di 10 ettari. A causa delle distruzioni operate dalla guerra negli archivi e nelle biblioteche, non è stato finora possibile avere dati più recenti. Tuttavia, per approssimazione, si può ritenere che le piccole aziende possedevano complessivamente 2.636.400 ettari di terra su una cifra globale di 20.304.000, pari, cioè, solo al 13%.

Conseguenze inevitabili della « fame di terra » dei piccolissimi proprietari e dei braccianti erano: eccesso di popolazione nei distretti rurali poveri di terra; forte disoccupazione di giovani e vecchi — di coloro, cioè, per cui era più difficile trovare una confacente occupazione — crollo catastrofico dei prezzi per i prodotti agricoli, economia arretrata, scarsità di materie prime, bassissimo potere di acquisto per la popolazione rurale. A loro volta, la miseria e l'arretratezza dell'agricoltura venivano ad essere causa diretta della depressione dell'industria e dell'economia del paese in generale. Il mercato dei prodotti decadde enormemente.

La necessità di porre rimedio a questo stato di cose era stata vivamente sentita già nel luglio 1919, al momento della costituzione della Repubblica Polacca. Il 10 luglio di quell'anno, infatti, il *Sejm* approvò una legge che avrebbe dovuto gettare le basi della nuova struttura agraria del paese, ma in realtà la situazione rimase pressochè immutata. Si giunse così alla legge del 28 dicembre 1925, secondo la quale si sarebbe dovuto procedere ogni anno alla parcelazione di circa 200.000 ha. di terreno. Fra il 1919 e il 1938, si ebbe l'assegnazione di 2.654.800 ettari di terra; ma il problema non poteva considerarsi risolto.

Il Comitato di Liberazione Nazionale subito dopo l'ingresso delle truppe nazionali emanò un proclama, in cui si diceva: « Allo scopo di accelerare la ricostruzione del

paese, e appagare la costante fame di terra dei contadini, il Comitato Polacco di Liberazione Nazionale intende iniziare la realizzazione di vaste riforme agrarie nei territori liberati ».

Tale promessa è stata tradotta in atto con il decreto dello stesso Comitato in data 6 settembre 1944, decreto che è stato successivamente modificato, fino a che si è pervenuti ad una specie di testo unico sulla riforma agraria, emanato con decreto del Ministro dell'Agricoltura data 18 gennaio 1945. Le norme esecutive sono contenute in un'ordinanza ministeriale in data 1° marzo 1945.

La riforma è volta ad assicurare un pezzo di terra al maggior numero possibile di contadini in modo da creare un'economia agraria basata sulla piccola proprietà coltivatrice.

Il decreto realizza quella riforma che i contadini polacchi hanno atteso per secoli.

Le caratteristiche della riforma sono le seguenti:

1. - Rafforzamento delle proprietà piccolissime, piccole e medie.
2. - Creazione di aziende nuove per i contadini privi di terra, i salariati e i braccianti agricoli.
3. - Creazione di aziende per la produzione orto-floro-frutticola nelle vicinanze delle città e dei centri industriali.
4. - Messa a disposizione di terreni per scuole agricole e centri sperimentali.
5. - Messa a disposizione di terreni per la ricostruzione delle città, per vie di comunicazione e a scopi di bonifica.

Le proprietà colpite dalla riforma sono:

1. - I terreni di proprietà dello Stato.
2. - Le terre di proprietà di cittadini tedeschi, di non polacchi e di cittadini polacchi di razza tedesca.
3. - Proprietà dei condannati per tradimento, diserzione, renitenza alla leva, collaborazionismo e altri crimini contro lo Stato e la Nazione.
4. - Terreni appartenenti in tutto o in parte a persone fisiche e giuridiche qualora l'estensione totale superi i 100 ha., oppure i 50 ha. arabili. Nelle provincie di Poznan, Pomorze (Pomerania) e Slesia, tutte le proprietà la cui estensione ecceda i 100 ettari.

Non possono in nessun caso beneficiare della riforma i *Volkdeutsch*, i *Reichsdeutsch*, i traditori dello Stato polacco e i criminali nazifascisti.

Per elevare il livello dell'agricoltura polacca, speciali aree saranno riservate a scuole agrarie e a fattorie modello.

In merito ai beni della Chiesa cattolica e delle altre organizzazioni religiose esistenti in Polonia, la legge stabilisce che essi non possono essere espropriati, e rimanda l'esame del problema al Parlamento.

Allo scopo di agevolare l'esecuzione della riforma e la trasformazione della struttura agraria, la legge prevede la costituzione di un Fondo statale della terra, alimentato, fra l'altro, dall'ex Fondo per la riforma agraria creato con la legge del 9 marzo 1932.

Il Ministro per l'Agricoltura e le riforme agrarie è autorizzato ad affidare, se lo ritiene opportuno, l'amministrazione del Fondo predetto alla Banca Statale dell'Agricoltura, attraverso la quale debbono, in ogni caso, essere effettuate le operazioni finanziarie relative al Fondo stesso.

Dal Fondo statale verranno prelevate le somme occorrenti per l'esecuzione della riforma, nonché per la concessione dei prestiti destinati alla creazione e all'avviamento delle nuove aziende agricole previste nel piano di distribuzione delle terre espropriate.

Il Ministero per l'Agricoltura e le riforme agrarie assume l'amministrazione dei terreni espropriati, che affida a propri commissari, i quali, d'intesa con i comitati eletti dal personale dipendente dalle aziende in questione, sono tenuti a compilare sollecitamente un inventario dettagliato dei terreni espropriati con le dotazioni relative. In ogni comune vengono costituite apposite commissioni per la riforma agraria, con il compito di fornire gli elenchi degli aventi diritto alla terra.

Le terre assegnate — che non possono essere divise, vendute, date in affitto o ipotecate — costituiscono le nuove proprietà, la cui estensione dipende dalla qualità del suolo, e dal rapporto fra la terra richiesta e quella disponibile. In ogni caso, la area delle nuove proprietà non eccederà i 5 ha. di terreno coltivabile, e i due ettari se si tratta di orti.

Il prezzo della terra sarà fissato in rapporto al frutto annuale. Viene fissato come tale, per un terreno di terza classe, 15 quintali di segale per ettaro. Il compratore può pagare in natura, con segale, o in contanti, secondo il prezzo corrente della segale, fissato per l'anno 1944-45, a 400 *zlotys* al quintale.

I compratori pagano solamente il 10 % del prezzo di acquisto, in natura o in contanti. Il rimanente viene versato a rate, in dieci anni, per i piccoli proprietari, in venti anni per coloro che prima dell'assegnazione erano sprovvisti di terra.

I compratori possono ottenere una mora sul versamento della prima spettanza (tre anni) in casi approvati dall'Ufficio per i pubblici terreni.

I proprietari dei terreni espropriati possono ottenere piccole proprietà private nella circoscrizione nella

quale rientrava la loro proprietà; in altri casi, qualora non sia loro conveniente il suddetto risarcimento, riceveranno un assegno mensile corrispondente allo stipendio di un dipendente dello stato di sesta categoria.

Il nuovo compratore riceve la proprietà libera da ogni debito o gravame.

Un decreto particolare regolerà la responsabilità del Tesoro riguardo alle ipoteche.

Con il decreto del 6 settembre 1944, più di sei milioni di ettari passano in proprietà ai contadini.

Il decreto del 6 settembre 1944, con le modifiche apportate il 12 gennaio 1945, colpisce 8.830 proprietà per una estensione complessiva di 4.242.949 ha. e 150 aziende agricole appartenenti a 6.724 famiglie possidenti. Questa area rappresenta il 21 per cento della superficie totale, e comprende 1.844.771 ha. di terreno boschivo passato allo Stato.

Le proprietà che rimangono da dividere hanno un'estensione di 2.408.178 ha., comprendenti 2.143.278 ha. di terreno coltivabile.

La terra è stata data a 382.000 famiglie (circa 1.850.000 persone). Il totale risulta così suddiviso: 71.955 famiglie di braccianti, che hanno ricevuto il 17,%; 30.570 proprietari di aziende piccolissime (4,7%), 126.605 piccoli proprietari (24,3%), 20.150 possessori di fattorie di media estensione (4,1%). La terra è stata data inoltre a 20.811 famiglie artigiane; circa 450.000 ha, sono stati riservati alla ricostruzione di Varsavia e ad altri scopi.

Per elevare il livello dell'agricoltura durante il periodo della sua organizzazione, sono stati assegnati 10.000 ha. di terra a istituti scientifici e sperimentali. 63.000 ha. sono stati riservati per migliorare l'allevamento di cavalli, 130.000 ha. sono stati riservati a scuole agrarie. Sono già stati istituiti 9 licei agrari, 10 scuole rurali, 4 università popolari.

Le piccole scuole agrarie già funzionanti, o in preparazione, assommano a 700. Esse comprendono 900 insegnanti e 600 alunni. Di queste scuole, solamente 23 erano già esistenti, le altre sono state create ultimamente.

In stretta collaborazione con le organizzazioni sindacali, sono stati distribuiti 53.814 orti. Nei pressi delle grandi città, sono stati creati orti dell'estensione di 2 ha.

Le organizzazioni operate stanno formando centri agricoli per i loro luoghi di ristoro. Sono stati destinati a questo fine 4.600 ha.

Queste cifre sono in continuo aumento.

Circa un milione di ettari è stato accantonato per i polacchi rimpatrianti e per i braccianti dei distretti sovrappopolati.

I piani per la futura agricoltura sono molto ampi; i dati registrati finora provano il buon esito dei piani stessi.

... e in Bulgaria

La riforma agraria in Bulgaria, stabilita con la legge speciale che il Parlamento ha discusso e approvato nelle sedute della prima quindicina del mese di marzo di questo anno, realizzava il principio «La terra appartiene a colui che la lavora». Questo principio è uno dei punti principali del programma del governo del Fronte Patriottico, esposto il 17 settembre 1944 dal Ministro presidente Kimon Georgiev.

L'idea dell'applicazione del sopraindicato principio è vecchia. L'inizio della sua realizzazione è stato posto per mezzo della legge sulla proprietà terriera del lavoro, creata il 9 maggio 1921 dal Governo di Alessandro Stamboliski, capo del Partito Agrario Popolare, il quale capo fu ucciso da agenti della reazione politica bulgara dopo il colpo di Stato del 9 giugno 1923.

Secondo questa legge, si espropriano dietro pagamento tutte le terre coltivabili di proprietà privata, le quali sorpassino le misure stabilite dalla legge. Regola principale è che i proprietari tengano le misure di terra previste dalla legge, basta che essi da soli lavorino la loro terra. Se il proprietario non lavora la terra, egli ha diritto ad avere solo 3 ettari di terra coltivabile, 5 ettari per la Dobrudja. Questa è l'unica correzione al principio: «La terra appartiene a colui che la lavora».

Secondo l'articolo 8 della suddetta legge, il diritto di proprietà delle terre coltivabili per una famiglia, la quale da se stessa lavori la propria terra, si limita per tutto il territorio del paese a 20 ettari - per la Dobrudja a 30 ettari.

Lavoro diretto è quello nel quale i proprietari o i membri della famiglia, aiutati o no da operai salariati, coltivano per conto proprio la terra. Questo proprietario è l'agricoltore-proprietario.

I figli o figlie sposate del proprietario, insieme con gli sposi o le spose, ed i figli non sposati, rappresentano un'altra famiglia; ma per loro, se sono proprietari agrari, si lasciano ancora 5 ettari di terreno coltivabile.

Quando la famiglia del proprietario ha più di due bambini, senza considerare gli adulti citati sopra, allora per ogni terzo e consecutivo bambino, indipendentemente dalla professione e dalla condizione familiare, si rilasciano 2 ettari di terra coltivabile per ciascuno.

Se il proprietario è solo, gli rimane la stessa misura di terra che avrebbe se avesse famiglia, eccetto che abbia compiuto 50 anni, nel quale caso gli spettano due terzi della terra che altrimenti avrebbe.

Con le disposizioni sulle suddette aliquote, non sono toccati i diritti

degli eredi; essi si sistemano secondo la legge ereditaria. Le terre possedute in più della misura prevista nella legge, si espropriano e si incamerano nel fondo terriero dello stato ad opera della commissione comunale formata da un giudice, da membri agronomi locali e tre coltivatori proprietari, scelti da una assemblea generale contadina. Le terre espropriate sono pagate al prezzo base del terreno nel 1938 moltiplicato per sei volte.

Il tipo medio del podere agricolo coltivabile privato, si specifica nella misura di 5 ettari per tutto il paese, con eccezione nella Dobrudja ove questo tipo medio si basa sulla misura di 8 ettari. Su questa base si daranno delle terre a coloro che ne sono privi, o che ne possiedono una minima parte.

Dagli studi fatti si è constatato che il numero delle persone mancanti di terra ammonta a 300.000, per le quali saranno necessari per una completa soddisfazione sulla suddetta base, circa un milione di ettari di terra. Dai conti e dalle previsioni eseguiti dal Ministero dell'Agricoltura, si costata che con la riforma agraria sarà possibile ottenere circa 450.000 ettari di terra; conseguentemente potrà essere soddisfatto circa il 45% dei piccoli proprietari.

E' chiaro inoltre che le condizioni in Bulgaria obbligano il governo a ricorrere ad altri provvedimenti, oltre che alla riforma agraria per risolvere il problema della popolazione contadina. Tali provvedimenti possono basarsi su una collaborazione per l'organizzazione del lavoro cooperativo della terra, con il quale sarà razionalizzata la produzione agricola, tramite l'introduzione della moderna tecnica e scienza.

Riguardo a questo, in Bulgaria esiste una legge speciale per i poderi cooperativi agrari del 25 aprile 1945, le cui disposizioni facilitano la creazione di poderi cooperativi agrari sulla base della cooperazione libera. Questi poderi esistono in Bulgaria da 15 anni e si creano secondo la volontà libera dei contadini, i quali in massa entrano nelle cooperative, perchè in Bulgaria la coltura cooperativa e lo spirito cooperativo del contadino sono molto elevati.

In conclusione, si può dire che la riforma agraria in Bulgaria pone come problema principale quello di regolare la distribuzione delle terre coltivabili, e non di espropriare con la forza la proprietà privata.

Il governo del Fronte Patriottico, che dirige secondo i principi della democrazia e della libertà, sostiene completamente la proprietà privata e l'iniziativa privata in tutte le attività economiche.

RISULTATI DELLE ELEZIONI ALLA ASSEMBLEA

CIRCOSCRIZIONI	SEGGI	TOTALE DEI VOTI VALIDI DI TUTTE LE LISTE	V O T I E S E G G I									
			D. C.		P. S. I.		P. C. I.		U. D. N.		U. Q.	
			Voti	Seggi	Voti	Seggi	Voti	Seggi	Voti	Seggi	Voti	Seggi
1 - Torino, Novara, Vercelli	28	1.350.312	448.057	9	410.338	9	312.717	6	72.054	1	33.059	—
2 - Cuneo, Alessandria, Asti	18	805.300	311.425	7	191.558	4	134.981	3	46.199	1	13.435	—
3 - Genova, Imperia, La Spezia, Savona	20	937.390	301.377	6	243.637	5	267.599	5	39.253	—	27.454	—
4 - Milano, Pavia	36	1.669.325	553.282	12	529.216	12	399.767	9	43.038	—	63.021	1
5 - Como, Sondrio, Varese	14	671.113	305.472	6	228.034	5	85.164	1	17.819	—	—	—
6 - Brescia, Bergamo	18	740.957	366.622	9	176.636	4	103.956	2	21.354	—	23.930	—
7 - Mantova, Cremona	10	468.763	144.100	3	146.771	3	127.562	2	21.399	—	—	—
8 - Trento	5	224.950	128.917	3	62.505	1	18.382	—	4.313	—	—	—
9 - Verona, Padova, Vicenza, Rovigo	29	1.176.452	601.480	15	332.264	8	155.151	4	33.774	—	29.496	—
10 - Venezia, Treviso	16	654.336	304.413	7	155.103	4	99.091	2	14.772	—	—	—
11 - Udine, Belluno	12	556.903	263.301	6	172.013	4	72.827	1	10.293	—	14.992	—
12 - Trieste, Venezia Giulia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 - Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì	24	1.103.300	202.102	4	391.402	7	421.093	9	21.019	—	34.867	—
14 - Parma, Modena, Piacenza, Reggio Emilia	20	908.593	267.666	6	262.797	6	333.938	7	13.138	—	15.476	—
15 - Firenze, Pistoia	14	692.129	193.611	4	160.396	3	246.717	5	18.292	—	35.954	—
16 - Pisa, Livorno, Lucca, Apuania .	15	655.180	211.851	5	132.704	3	185.941	4	13.623	—	20.216	—
17 - Siena, Arezzo, Grosseto	10	460.819	103.963	2	103.960	2	175.226	4	9.333	—	19.502	—
18 - Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli	17	* 703.627	214.144	5	131.851	3	152.815	3	21.320	—	36.714	—
19 - Perugia, Terni, Rieti	12	498.027	139.840	3	103.153	2	125.579	3	12.563	—	24.126	—
20 - Roma, Viterbo, Latina, Frosinone	33	1.391.789	448.392	11	148.494	3	194.584	4	96.535	2	97.459	—
21 - Aquila, Pescara, Chieti, Teramo .	16	585.427	253.433	7	77.559	2	67.286	1	34.363	—	26.727	—
22 - Benevento, Campobasso	9	329.563	135.836	4	24.761	—	14.660	—	86.880	2	37.156	—
23 - Napoli, Caserta	30	1.026.169	362.348	11	66.576	2	86.124	2	209.127	6	129.434	—
24 - Salerno, Avellino	15	524.296	150.727	4	40.939	1	36.165	1	99.752	3	50.995	—
25 - Bari, Foggia	21	795.191	251.939	7	96.918	2	146.007	4	59.752	1	138.971	—
26 - Lecce, Brindisi, Taranto	15	540.572	187.196	5	46.722	1	50.275	1	79.350	2	—	—
27 - Potenza, Matera	7	256.482	80.158	2	41.907	1	32.925	1	58.639	1	22.067	—
28 - Catanzaro, Cosenza, Reggio C. . .	24	800.790	274.396	8	88.701	2	97.362	3	103.473	3	62.733	—
29 - Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna	27	991.532	361.909	10	107.058	3	63.946	1	147.231	4	89.593	—
30 - Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta	26	922.790	282.827	7	126.256	3	87.358	2	111.692	3	96.188	—
31 - Cagliari, Sassari, Nuoro	14	528.392	217.389	6	46.475	1	66.267	1	33.472	—	65.185	—
32 - Val d'Aosta	1	42.216	20.348	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI**	556	23.009.685	8.088.521	194	4.756.704	106	4.361.465	91	1.554.122	29	1.208.750	—
SEGGI OTTENUTI NEL COLLEGIO NAZIONALE . . .				12		9		14		11		1
SEGGI OTTENUTI IN TOTALE				206		115		105		40		—

1) Partito Contadini d'Italia: 15.210 — 2) P. Contadini d'Italia: 71.028 (1 seggio); P. Comunista Internazionale: 3.219 — 3) Unione Naz. Sinistrati Guerra: 3.094; P. Contadini d'Italia: 2.663 — 4) P. Comunista Internazionale: 3.068; Schieramento nazionale: 2.771 5) P. Contadini d'Italia: 7.211 — 6) P. Comunista Internaz.: 2.527 — 7) P. Liberale Italiano: 4.110 — 8) Unione Dem. Ind. Lavoro e Libertà: 9.955 — 9) Mov. Ricostruz.: 10.813 — 10) Centro politico italiano: 4.838; P. Soc. Rif.: 2.151; Unione Dem. Ind. Lavoro e Libertà: 2.223; Le Pacifista ital.: 2.124; P. Rep. Socialista: 3.704; Mov. Ricostruz.: 4.499; P. Contadini d'Italia: 5.618; Gruppo pol. italiani di Sicilia: 2.024; Giovine Italia: 1.087; P. Reduci ital.: 2.960; Alleanza Monarchica: 29.814; Unione Naz. Sinistrati: 575; P. Unione Nazionale: 571; C.G.F.I.: 631; P. Progressista ital.: 733; Conc. Naz. Combat. e Reduci: 5.480 — 11) P. dei Reduci Ital.: 5.244; Mov. Ricostruz.: 13.038; P. Contadini d'Italia: 3.383; Unione Dem. Ind. Lavoro e Libertà: 23.945 — 12) Unione Sinistrati: 705 — 13) Indip. 11.518; P. Patriottico monarchico rinnovatore: 10.891; Mov. Ricostruzione: 3.398; Un. Rinasc. Mezzog.: 5.709; Mov. Indip. Sicilia: 3.187; Mov. Lavoratori ind.: 4.473; Un. Sinistrati: 4.633; Conc. Naz. Comb. e Reduci: 2.962; P. Reduci ital.: 3.222; P. Unione Nazionale: 1.860; Centro italiano: 4.512; Unione Dem. Ind. Lavoro e Libertà e Indip. per la difesa interessi del Mezzogiorno: 4.253; P. Repubblicano Autonomista: 645; Mov. Garib. Antifasc.

ITUENTE E DEL REFERENDUM ISTITUZIONALE

ENTRATI DA OGNI LISTA														VOTI ATRIBUITI ALLA		
R. I.	P. d'A.		CONC. DEM. REPUBBL.		BLOCCO LIBERTA'		MOVIMENTO UNIONISTA		CRISTIANO-SOCIALI		Altre liste non collegate col Coll. Naz.		SAGGI PER IL COLLEGGIO UNICO NAZION.	REPUBLICA	MONARCHIA	
	Seggi	Voti	Seggi	Voti	Seggi	Voti	Seggi	Voti	Seggi	Voti	Seggi	Voti				
7.224	—	23.822	—	8.972	—	18.859	—	—	—	—	15.210	1	3			
1.975	—	18.217	—	10.263	—	—	—	—	—	—	74.247	2	1	2	1.250.320	938.736
7.191	—	7.926	—	—	—	7.196	—	—	—	—	5.757	3	—	4	633.130	284.692
3.502	—	—	—	21.527	—	25.133	—	—	—	—	5.839	4	—	2		
3.585	—	5.954	—	—	—	11.874	—	—	—	—	7.211	5	—	2		
1.702	—	21.505	—	—	—	14.952	—	—	—	—	—	—	—	3	2.270.335	1.275.133
1.204	—	9.508	—	—	—	12.692	—	—	—	—	2.527	6	—	2		
1.833	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	191.450	33.728
3.204	—	15.083	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
3.743	—	20.987	—	—	—	19.662	—	—	12.455	—	4.110	7	—	3	1.418.991	962.839
7.168	—	16.309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
7.031	2	15.786	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
9.325	—	—	—	6.253	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.526.838	454.589
2.765	—	9.597	—	—	—	10.373	—	—	4.424	—	—	—	—	2		
9.066	1	12.005	—	6.244	—	6.444	—	—	7.086	—	—	—	—	2	1.280.815	506.167
0.629	—	6.694	—	—	—	3.908	—	—	7.604	—	—	—	—	2		
5.040	2	18.788	—	—	—	—	—	—	—	—	9.955	8	—	4	498.607	213.621
3.982	1	8.480	—	—	—	8.523	—	—	10.938	—	10.813	9	—	3	301.209	117.755
1.917	5	17.025	—	6.855	—	92.554	2	4.767	4.155	—	69.052	10	—	4	753.978	795.501
9.614	1	19.111	—	—	—	—	—	11.724	—	—	45.610	11	—	5	347.578	459.478
2.017	—	7.201	—	—	—	10.347	—	—	—	—	705	12	—	2		
0.893	—	17.614	—	6.443	—	64.342	2	—	—	—	63.268	13	—	3	437.767	1.431.971
4.591	—	11.203	—	15.465	—	41.120	1	—	—	—	63.339	14	1	3		
9.468	—	—	—	—	—	10.840	—	13.384	—	—	57.912	15	—	3		
5.320	—	6.733	—	—	—	115.953	3	4.689	4.355	—	29.979	16	—	3	465.620	954.754
7.635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.151	17	—	2	107.553	158.210
1.782	—	19.407	—	—	—	88.702	2	7.865	—	—	26.369	18	—	4	338.898	517.551
9.893	—	16.482	—	—	—	52.358	1	—	—	—	123.062	19	—	4		
0.880	1	10.129	—	15.311	—	27.708	—	18.740	—	—	95.701	20	2	6	708.109	1.301.200
—	—	—	—	—	—	—	—	10.739	—	—	88.865	21	2	3	206.098	319.557
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.868	22	1	—		
16.179	13	335.566	—	97.333	—	643.540	11	71.908	51.047	—	834.550	9	83		12.737.396	10.725.532
	10		7		2		6		1							
	23		7		2		17		1							

d'Italia: 2.005 — 14) P. Dem. del Lavoro: 29.965 (1 seggio); Gruppo Combattenti e indip.: 12.382; P. di Unione Nazionale: 10.992 — Unione Naz. Sinistrati: 1.317; P. del Reduce Italiano: 13.273; Alleanza Repubblicana Italiana: 28.834; Unione Reduci, Combattenti, giani e Famiglie prigionieri: 14.488 — 16) Mov. Dem. Monarchico Italiano: 29.979 — 17) Unione Comunisti ital. indipend.: 1.891; nza Repubblicana: 5.379; Indipendenti: 5.881 — 18) Comb., Reduci e Partig.: 8.596; P. Laburisti ital.: 3.320; P. Comunista Internaz. — 19) P. Indip. Siciliano del lavoro: 10.430; Mov. Ricostruzione: 14.320; Mov. Indipendenza Sicilia: 92.473 (2 seggi); Indipenden- siciliani di sinistra: 5.839 — 20) Conc. Naz. Comb. e Reduci: 12.934; Mov. Indipendenza Sicilia: 74.217 (2 seggi); Mov. lavoratori .: 4.351; Lega Pacifista ital.: 4.199 — 21) Partito Sardo d'Azione: 78.200 (2 seggi); Lega Sarda: 10.665 — 22) Fronte Democratico Pro- ista Repubblicano: 21.868.

) Mancano 9 sezioni — b) Mancano 3 sezioni — c) Mancano 2 sezioni — d) Mancano 10 sezioni — e) Mancano 2 sezioni — f) Man- 5 sezioni.

*) Mancano i dati di 11 sezioni.

**) I seggi assegnati sono 556 anziché 573, in quanto le elezioni non si sono svolte nella Venezia Giulia e nell'Aito Adige.

L'organizzazione statale della Danimarca

La Costituzione attualmente in vigore in Danimarca risale al 5 giugno 1915 ed è stata oggetto di modificazioni il 10 settembre 1920, modificazioni che, più che altro, erano la conseguenza del ritorno dello Schleswig settentrionale entro i confini della Danimarca. Secondo questa Costituzione il potere legislativo viene esercitato congiuntamente dal Re e dal Parlamento, il potere esecutivo dal Re e il potere giudiziario dai tribunali. La Chiesa evangelica luterana è la Chiesa ufficiale e il Re deve farne parte. Il Re è irresponsabile; esercita il suo potere per il tramite dei ministri che egli designa; questi assumono la responsabilità degli atti di governo.

Il Re presiede il Consiglio dei ministri, del quale, oltre ai ministri, fa parte anche il principe ereditario quando ha raggiunto la maggiore età (18 anni). I ministri possono essere messi in istato d'accusa dal Re e dal Folketing; il processo si svolge dinanzi ad un'Alta Corte di Giustizia, composta di 13 membri del Landsting e di 13 giudici della Corte Suprema. Il Re non può, senza l'assenso del Parlamento, dichiarare la guerra o firmare la pace, concludere o annullare alleanze o trattati di commercio, cedere una parte qualsiasi di territorio nazionale o contrarre un impegno di natura tale da provocare una modificazione della Costituzione in vigore.

Il Rigsdag (Parlamento) si compone del Landsting (Senato) e del Folketing (Camera dei Deputati). Sono elettori e eleggibili al Folketing tutti gli uomini e le donne che abbiano compiuto i 25 anni e siano domiciliati in Danimarca a meno che non siano stati condannati per un reato infamante o abbiano ricevuto, senza averlo restituito, un soccorso dall'assistenza pubblica, oppure si trovino in condizioni di incapacità per alienazione mentale, fallimento e altre ragioni analoghe.

Il Folketing si compone di 149 membri, tutti eletti a suffragio universale basato sulla rappresentanza proporzionale con scrutinio di lista diretto e segreto in circoscrizioni assai estese.

Elettori ed eleggibili al Landsting sono tutti coloro che rispondano alle condizioni previste per l'elezione e l'eleggibilità al Folketing e che inoltre abbiano compiuto i 35 anni. Il Landsting è composto attualmente di 76 membri. Diciannove membri vengono nominati dal Senato stesso prima di ogni elezione ordinaria; gli altri vengono eletti dal popolo a suffragio indiretto (di secondo grado) secondo il principio della rappresentanza proporzionale e per un periodo di 8 anni, ma in modo che la metà dei membri eletti dal no-

polo sia rinnovata ogni quattro anni.

Il Re può in qualsiasi momento sciogliere il Folketing, mentre i casi di scioglimento del Landsting sono estremamente limitati. Le due Camere sono poste, sotto diversi aspetti su un piede di parità, ma il Folketing ha diritto di esaminare per primo la legge annuale del bilancio.

Amministrazione locale.

Dal punto di vista amministrativo, il paese è diviso in 22 dipartimenti; a capo di ciascuno sta un prefetto incaricato di sorvegliare l'esecuzione delle leggi, di controllare i funzionari subalterni e di prendere parte all'amministrazione municipale nelle campagne.

L'amministrazione locale è affidata, in gran parte, ai consigli municipali dei comuni. Per avere il diritto di voto alle elezioni municipali, bisogna rispondere press'a poco ai requisiti necessari per essere elettore al Folketing; tuttavia si esige in più che l'elettore sia contribuente e che sia legalmente domiciliato nel comune da un certo tempo. Le elezioni municipali si fanno ogni quattro anni e secondo il sistema della rappresentanza proporzionale.

Il Comune di Copenaghen viene amministrato dal Consiglio municipale, eletto dalla popolazione (*Borger-repræsentativen*), e dal Consiglio esecutivo (*Magistraten*), eletto per 8 anni dal Consiglio municipale. Il Consiglio municipale, composto di 55 membri, delibera su tutte le questioni interessanti il comune, mentre il Consiglio ha funzioni esclusivamente esecutive. Quest'ultimo è formato di un borgomastro (*Overborgmester*), presidente e capo dell'amministrazione finanziaria del comune, di 5 borgomastri aggiunti e di 5 consiglieri. Lo Stato esercita il controllo sull'amministrazione comunale di Copenaghen per mezzo di un Presidente (*Presidente Capo*), ammesso, senza diritto di voto, a prender parte alle deliberazioni dei due Consigli e che, inoltre, è investito di alcune attribuzioni che, nel resto del paese, sono proprie dei prefetti.

Nelle città di provincia i consigli municipali eleggono essi stessi il loro presidente e il borgomastro che esegue le decisioni del Consiglio municipale e dirige l'amministrazione. Le principali limitazioni apportate all'autorità di questi consigli municipali sono le seguenti: essi non possono, senza l'assenso del ministero dell'interno, contrarre prestiti di una certa importanza, né acquistare beni immobili, né aumentare le imposte oltre una certa proporzione. In taluni casi i borgomastri possono annullare una decisione del Consiglio municipale: in questa eventualità, la questione viene portata per es-

sere decisa definitivamente, dinanzi al ministro dell'interno.

Le assemblee locali dei distretti rurali sono di due specie: i Consigli generali, in ragione di uno (due in certi casi) per dipartimento e i Consigli municipali. I Consigli generali vengono eletti per 6 anni dai rappresentanti dei Consigli municipali e sono sempre presieduti dal prefetto. I Consigli municipali, in numero di circa 1.300, solo eletti secondo le regole generali e scelgono essi stessi il loro presidente. I Consigli generali amministrano le strade principali, gli ospedali dipartimentali, ecc. e sorvegliano l'amministrazione dei Consigli municipali, sui quali hanno la medesima autorità che il ministro dell'interno ha sui Consigli municipali delle città.

Amministrazione della giustizia

La giurisdizione ordinaria comprende 3 gradi: 1) la Corte Suprema, composta di un presidente e di 12 giudici; 2) due Corti d'Appello, dette *Landsret*, competenti rispettivamente per le isole e per lo Jutland, ma che possono risiedere in parecchi luoghi della loro giurisdizione; 3) il *Byret* (tribunale urbano) a Copenaghen e, nel resto del paese, un centinaio di tribunali di prima istanza. Normalmente, però, ogni causa non si svolge che in due istanze, dato che le cause penali e civili di qualche importanza sono portate immediatamente dinanzi al *Landsret* con facoltà di appello alla Corte Suprema, mentre gli affari di minore importanza sono sottoposti ai tribunali di prima istanza con facoltà di appello al *Landsret*.

In alcuni processi, per esempio in quelli che possono condurre ad una condanna alla pena capitale o ai lavori forzati per una durata di 8 anni o più, oppure concernenti l'infanticidio o l'aborto, o nei processi per delitti politici, è obbligatoria la presenza di una giuria. Le cause sottoposte alla giuria sono sempre portate dinanzi al *Landsret*. Il Pubblico Ministero interviene nelle cause penali e un difensore può essere designato d'ufficio nei processi di una certa importanza. Oltre ai tribunali ordinari esiste un certo numero di tribunali speciali, di cui il principale è il Tribunale marittimo e di commercio (composto di un presidente e di un vice-presidente e di assessori esperti in materia commerciale) che risiede a Copenaghen ed è incaricato di giudicare nelle controversie relative a questioni di diritto marittimo e commerciale. La soluzione dei conflitti di lavoro è affidata ad un'altra giurisdizione speciale, il Tribunale permanente di arbitrato, e le mancanze disciplinari del clero a tribunali ecclesiastici.

LE COSTITUZIONI DEL ROMAGNOSI

E' di imminente pubblicazione una collana di Studi storici per la Costituente, promossa dal Ministero, diretta dal prof. M. A. Ghisalberti ed edita dal Sansoni.

Evidenti ragioni di misura hanno imposto al direttore della collana di limitarla all'esame delle principali esperienze costituenti nel mondo, e ad alcuni aspetti del problema della Costituente nel nostro Risorgimento, sia nelle realizzazioni sia nelle formulazioni teoriche.

Al Mazzini, al Gioberti ed al Montanelli, la Collana dedica tre dei suoi volumi. Altri pensatori, che pur hanno dato contributi notevoli ed originali allo sviluppo del pensiero costituzionale italiano, sono rimasti purtroppo esclusi. Tra essi, Gian Domenico Romagnosi. La sua Scienza delle Costituzioni, è ricordata al lettore da questo articolo del prof. Guido Astuti dell'Università di Parma.

Tutti sanno che fra le opere maggiori di *Gian Domenico Romagnosi* v'è una *Scienza delle Costituzioni*: ma pochi, ai nostri giorni, hanno accostato quest'opera, più lodata che conosciuta, la quale assume nel momento presente un singolare interesse.

Lo stesso titolo, infelicissimo ed equivoco, sotto il quale l'opera è stata diffusa, non corrisponde al suo contenuto. Esso fu arbitrariamente introdotto, dopo la morte del Romagnosi, nelle prime edizioni integrali di questa sua vasta fatica, del 1847-48, e mantenuto quindi in tutte le numerose ristampe pubblicate nel corso dell'Ottocento. Ma l'autore non aveva mai inteso o preteso di scrivere una «scienza delle costituzioni», bensì di elaborare teoreticamente un progetto di costituzione: e nel pubblicare la prima parte dell'opera, nel 1815, l'aveva appunto intitolata *Della costituzione di una monarchia nazionale rappresentativa*.

Si tratta, invero, di uno scritto dettato da un preciso intento e interesse pratico e politico. Nel momento in cui, dopo la catastrofe che aveva chiuso l'avventura napoleonica, si veniva affermando ovunque negli Stati d'Europa la aspirazione ad un regime costituzionale, fondato su costituzioni scritte che fossero garanzia di libertà e di mantenimento delle più alte e non discutibili conquiste della rivoluzione francese, gli animi erano tuttavia profondamente divisi, disorientati, rivolti a diversi tipi o modelli di costituzione: e anche allora, come oggi, il problema della forma istituzionale dello stato appassionava in modo particolare, e divideva coloro che pure erano unanimi nel volere e nell'agire, per l'incontenibile desiderio di libere istituzioni politiche che ovunque ribolliva negli stati della restaurazione.

Diremo subito, a scanso di equivoci, che l'intento del Romagnosi non era certo quello di una difesa dell'istituto monarchico. Egli accettava la monarchia, riconoscendo, nelle circostanze del tempo, impossibile l'attuazione di un regime repubblicano: e per vero, nel 1815, nessuna illusione sarebbe stata possibile; per chi intendesse, come il Romagnosi, influire concretamente sull'opinione e sull'azione politica, e non fare opera di mera speculazione teorica. Per questo, in ogni sua pagina si nota un tono di moderazione, di prudenza, di misura, dettato dal proposito di non avversare troppo apertamente le idee dei governanti: poichè il Romagnosi sperava che il volume, pur sotto il velo dell'anonimo, potesse circolare e diffondersi in Lombardia e in qualche altra regione italiana, e riuscì del resto, nonostante il suo sequestro da parte della polizia austriaca, ad evitare qualsiasi sanzione, nell'inchiesta che ne seguì. E d'altra parte, se egli afferma la necessità di preferire il « principato ereditario » all'elettivo, chiarisce che con questa parola vuole esprimere non sovranità, che è della nazione, bensì semplice « supremazia di magistratura »; e stabilisce precise garanzie contro ogni possibile violazione dei « diritti sovrani riservati al popolo », e giunge financo a designare il re come « unireggente »; re-

spingendo la tradizionale accezione per cui la monarchia era comunemente concepita come una suprema autorità indipendente, e dichiarando la « regia podestà » come quella di un *procuratore delegato*, o *agente* « in nome della nazione, per autorità della nazione, e per l'interesse della nazione, come qualunque altra autorità costituita ».

L'intento fondamentale del Romagnosi era diverso. Ben più che alla forma istituzionale dello Stato, egli attribuiva importanza all'ordinamento costituzionale dei pubblici poteri, nel suo complesso: e al proposito intendeva contrapporre alle tendenze di quanti si abbandonavano ad esagerate e in condizionate forme di ammirazione di questo o quel modello straniero, ritenuto suscettibile in piena e immediata imitazione.

Romagnosi era nettamente contrario alla costituzione inglese, che non esitava a qualificare « una grossolana transazione feudale », giudicando la legislazione di quel popolo « un caos di cose contraddittorie, spesso ingiuste ed oppressive », e l'amministrazione « una mostruosità dispotica, decorata dalla libertà della stampa ». Simili giudizi, al pari di quelli del Mably e del Filangieri, erano indubbiamente frutto di quell'astrattismo e antistoricismo che accompagnavano il razionalismo illuministico ancora dominante: sfuggiva a questi critici della costituzione inglese il fatto fondamentale che la libertà politica trova ben più salda difesa nella fedeltà e nel rispetto alle istituzioni tradizionali, di cui la libertà è stata concretamente conquistata e garantita che non nelle formule perfette di una ben congegnata costituzione, la quale non viva nella coscienza comune. Ma, accanto all'esagerazione e all'incomprensione, v'era pure un'esigenza profonda, che anche oggi è troppo spesso dimenticata: quella della vanità dell'aspirazione a trapiantare in altro suolo istituzioni storiche proprie di determinati popoli e paesi, e indissolubilmente legate al loro passato.

D'altro canto, non maggiori simpatie potevano destare nel Romagnosi la Costituzione spagnola, modello di quella successivamente adottata nel Regno di Napoli, e la nuova Costituzione francese, espressione di tendenze reazionarie e illiberali, cui il Nostro apertamente reagiva, riecheggiando le feroci critiche del Grégoire, e svolgendone gli argomenti fino alle estreme conseguenze. Romagnosi voleva che la costituzione corrispondesse ad uno scopo preciso: il « temperamento dei poteri », la limitazione di ogni potere costituito, e non del monarchico soltanto, in un regime di « garanzie costituzionali » che assicurassero un costante equilibrio di funzioni e di forze, tale da impedire ogni abuso, ogni arbitrio a danno delle pubbliche e private libertà. A questo scopo egli non riteneva adeguata la « separazione dei poteri », secondo la celebre formula teorica del Montesquieu; e imputava gli uomini della rivoluzione francese di avere « dietro la speculativa distinzione del potere legislativo ed esecutivo... tolto al Governo ciò che doveva essergli lasciato, e lasciato ciò che doveva essergli tolto ». La « moderazione » dei pubblici poteri dovrebbe invece essere garantita in altro modo, senza scapito della loro unità, secondo la sua celebre « teoria degli antagonismi costituzionali ». Teoria che mira a instaurare rapporti di cooperazione e di controllo, non nella separazione, ma in una « simultanea concorrenza », in un « conflitto degli interessi e dei poteri » che solo dovrebbe determinare il desiderato equilibrio, perchè « l'amor proprio di ognuno che agisce per via di conflitto con pari forze interne ed esterne sopra uno stesso soggetto, deve necessariamente produrre un effetto medio ».

Una più precisa determinazione comporterebbe l'esame dell'intero progetto romagnosiano: progetto di vasto disegno elaborato minutamente in ogni suo particolare, sotto il profilo teorico non meno che pratico. Illustrare quest'opera complessa, che occupa due grossi volumi, anche solo per cenni non sarebbe qui manifestamente possibile: nè era nei nostri propositi. Volevamo semplicemente additarla alla attenzione di quanti meditano oggi intorno ai problemi costituzionali, nella persuasione che molte cose utili vi si possono apprendere, attingendo alla ricchezza straordinaria, anche se non sempre eguale, del pensiero romagnosiano.

LA LEGGE ELETTORALE FRANCESE

Le seguenti due leggi completano quella pubblicata nel n. 15.

LEGGE n. 46-680 del 13 aprile 1946 relativa alla elezione dei deputati dei territori d'oltremare.

Art. 1. — Tutti i territori dipendenti dal Ministero della Francia d'oltremare sono rappresentati all'Assemblea Nazionale da deputati il cui numero è fissato nelle tabelle annesse alla presente legge.

Art. 2. — In tutti questi territori sarà costituito un collegio elettorale unico per tutti gli elettori dei due sessi.

Art. 3. — Ogni territorio avrà diritto a un deputato per ogni 800.000 abitanti e per ogni frazione di 800.000 uguale o superiore a 400.000.

Art. 4. — Sono iscritte nelle liste elettorali come non cittadini le persone che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) Nel Madagascar e nei territori dipendenti, le persone di ambo i sessi dell'età di 21 anno che rispondano alle condizioni previste dall'articolo 11 del decreto 23 marzo 1945 relativo alla creazione di un consiglio rappresentativo in quel territorio così come anche quelle di cui agli alinea 5., 6., 9., 10., 11., 12. e 13. del paragrafo b) del presente articolo;

b) Nell'Africa Occidentale Francese e nel Togo, nell'Africa Equatoriale Francese, nel Camerun francese, nella Nuova Caledonia e territori dipendenti, e nella Costa Francese dei Somali, i nazionali e i sudditi francesi dei due sessi che abbiano compiuto i 21 anni e che rientrano in una delle seguenti categorie:

1) notabili evoluti (*évolués*) il cui status sia definito, per ciascun territorio, da testi regolamentari;

2) membri ed ex-membri delle assemblee locali (consigli di governo, consigli di amministrazione, municipalità, camere di commercio, camere di agricoltura ed industria);

3) membri ed ex-membri delle associazioni cooperative o sindacali, membri ed ex-membri dei consigli di amministrazione delle società indigene di previdenza;

4) membri dell'Ordine nazionale della Legione d'Onore, compagni (*compagnons*) della liberazione, decorati della medaglia militare, della medaglia della resistenza francese, della croce di guerra, della medaglia coloniale, del merito agricolo, del merito marittimo, di un ordine coloniale francese, o di onorificenze locali la cui lista sarà fissata per ciascun territorio con ordinanza del governatore generale o del governatore, approvata dal ministro della Francia d'Oltremare;

5) tutti i funzionari titolari o ausiliari, tutti coloro che occupano o che per un periodo di almeno due

anni hanno occupato un impiego stabile negli stabilimenti commerciali, industriali, artigiani, agricoli, regolarmente istituiti o che possiedono un libretto di lavoro regolare;

6) tutti coloro che possono provare di saper leggere in francese, in arabo, in *malgache* o in *quoc-ngu*;

7) i Presidenti e assessori, titolari o supplenti, delle giurisdizioni indigene, gli ex-presidenti o assessori, titolari o supplenti, che non siano stati revocati o rimossi per una causa che comporti incapacità elettorale;

8) i ministri dei culti;

8) i militari e gli ex-militari delle armate di terra, di mare, e dell'aria, le persone classificate nella prima o nella seconda parte del contingente;

10) tutti i commercianti, gli industriali, i piantatori, gli artigiani, e in genere tutti i titolari di una licenza;

11) tutti i capi o rappresentanti delle collettività indigene e tutti i capi di villaggio;

12) tutti i proprietari di immobili forniti di un titolo fondiario o di un titolo previsto dal codice civile;

13) tutti i titolari di una licenza di caccia o di una patente automobilistica.

c) Nelle Colonie francesi dell'India, gli indù francesi di ambo i sessi non cittadini.

Art. 5. — Nei territori che hanno diritto ad un solo deputato, l'elezione ha luogo a scrutinio uninominale di primo grado.

In caso di vacanza per invalidità dell'elezione, per morte, per dimissioni o per altra causa, l'elezione deve avvenire entro il termine di tre mesi a partire dal giorno in cui si è verificata la vacanza. Non si provvede alle vacanze sopravvenute nei sei mesi che precedono il rinnovo dell'Assemblea Nazionale.

Art. 6. — Per tutti gli altri territori, le elezioni hanno luogo a scrutinio di lista maggioritario.

Art. 7. — Le circoscrizioni elettorali nei territori d'oltremare sono stabilite nelle tabelle annesse alla presente legge.

Art. 8. — Le disposizioni del titolo VI della legge relativa alla elezione dei deputati della Francia metropolitana, dei dipartimenti della Guadalupa, della Martinica, di Reunion, della Guiana e dell'Algeria, riguardanti la propaganda elettorale, si applicano ai territori d'oltremare, secondo modalità speciali per detti territori.

Art. 9. — Le modalità di applicazione della presente legge saranno fissate con decreto del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della Francia d'Oltremare.

La presente legge, deliberata e adottata dall'Assemblea Nazionale Costituente, sarà resa esecutiva come legge dello Stato.

LEGGE n. 46-681 del 13 aprile 1946 relativa alla partecipazione dei francesi di Tunisi e della zona francese del Marocco alla elezione dei deputati alla Assemblea Nazionale.

Art. 1. — I cittadini francesi della Tunisia e i francesi musulmani algerini, domiciliati in Tunisia o ivi residenti, eleggeranno due rappresentanti e i cittadini francesi della zona francese del Marocco e i francesi musulmani algerini, domiciliati in questa zona o ivi residenti, eleggeranno tre rappresentanti a scrutinio di lista di primo grado con rappresentanza proporzionale, conformemente alle disposizioni dell'ordinanza n. 45/2114 del 15 settembre 1945.

Art. 2. — Il Residente generale francese a Tunisi e il Residente generale francese nel Marocco, sono incaricati, ciascuno nell'ambito della propria competenza, di stabilire per mezzo di ordinanze le diverse modalità elettorali, adattando alle condizioni locali le disposizioni dell'ordinanza n. 45/1837 del 17 agosto 1945, modificata dalle ordinanze n. 45/2112 del 15 settembre 1945 e n. 45/2119 del 15 settembre 1945, relativa al regime elettorale da applicarsi per le elezioni generali del 1945 nel territorio metropolitano e in Algeria.

Art. 3. — Il Residente generale francese a Tunisi e il Residente generale francese nel Marocco, sono incaricati, ciascuno nell'ambito della propria competenza, di stabilire per mezzo di ordinanze le diverse modalità relative alla regolamentazione della propaganda, conformandosi alle disposizioni dal titolo VI della legge relativa alle elezioni dei deputati della Francia metropolitana, dei dipartimenti della Guadalupa, della Martinica, di Reunion, della Guiana e dell'Algeria.

La presente legge, deliberata e adottata dall'Assemblea Nazionale Costituente, sarà resa esecutiva come legge dello Stato.

Giusta le due tabelle allegate alla legge, le elezioni si svolgeranno col sistema della proporzionale nei territori seguenti (in parentesi, il numero dei deputati assegnati):

Senegal (2), Costa d'Avorio (5), Sudan (5), Niger (5), Guinea (5), Dahomey (2), Camerun (5), Tchad (2), Madagascar (5).

Si svolgeranno, invece, a scrutinio uninominale nei territori seguenti:

Mauritania (1), Togo (1), Gabon (1), Medio Congo (1), Oubangui-Chari (1), Comore (1), Nuova Caledonia (1), Stabilimenti francesi dell'India (2), Saint Pierre e Miquelon (1), Stabilimenti francesi dell'Oceania (1), Costa francese dei Somali (1).

Rassegna della stampa italiana ed estera

Il potere legislativo

Il problema della struttura, unicamerale o bicamerale, che l'organo titolare del potere legislativo dovrà assumere con la futura costituzione, è stato ripreso in esame, in questi ultimi tempi, da molti pubblicisti.

Secondo C. Mortati (*Realtà politica*, 16 maggio 1946), la questione si presenta sotto due aspetti distinti, suscettibili di condurre a soluzioni diverse: con la costituzione di una seconda camera, infatti, si può tendere sia a porre un limite o un freno alle influenze della prima, sia a un perfezionamento del congegno rappresentativo. Sotto il primo aspetto, osserva l'autore, bisogna notare che il fine prefisso può raggiungersi anche con mezzi diversi da quello della formazione di una seconda camera. Infatti la funzione di freno alla prima camera può essere affidata ad altri organi costituzionali forniti del potere di scioglimento delle camere, di sospensione delle leggi da esse votate, di richiesta di un riesame e di una nuova approvazione con maggioranza qualificata o infine di una pronuncia popolare. Se poi alla soddisfazione di questa esigenza di remora si intende procedere con la costituzione di una seconda camera, ci si trova in presenza di una gamma infinita di soluzioni pratiche, da un sistema come quello norvegese che prevede la cooptazione tra i membri della prima camera, ai sistemi che richiedono una diversa età degli elettori e degli eleggibili, una diversa durata del mandato, ecc.

Soluzioni più limitate consente invece il secondo aspetto del problema; quello di un perfezionamento del congegno rappresentativo. Questo perfezionamento deve tendere a compenetrare in modo sempre più perfetto le tre categorie di interessi che sorgono dai rapporti con il suolo che il cittadino abita, con l'attività che esercita e con le aspirazioni politiche che persegue. Ammessa l'accettazione da parte della Costituzione italiana del principio bicamerale, occorre esaminare se sia opportuno attuarlo mediante utilizzazione dei gruppi sociali. Per quanto riguarda gli enti locali e in particolare la regione, l'autore si dichiara favorevole, in quanto le esigenze di questi enti non possono essere soddisfatte attraverso le comuni forme di rappresentanza a base maggioritaria, e ciò sia nel caso di istituzione della regione come ente autonomo sia nel caso che resti l'attuale struttura accentrata, dando un peso maggiore a quelle regioni del mezzogiorno che si trovano in condizione di inferiorità. Questa forma di collegamento della seconda camera con gli enti locali deve poi, secondo l'autore, essere integrata con una forma di rappresentanza organica della categoria componendo le singole rappresentanze regionali secondo il criterio organico. In base ad esso va quindi tenuto distinto questo tipo di rappresentanza dalla semplice rappresentanza degli interessi professionali, sia facendo intervenire anche la rappresentanza delle categorie estranee al processo pro-

duuttivo, sia ponendo le categorie economiche in un equilibrio diverso non solo da quello che sarebbe dato dal puro rapporto delle rispettive forze numeriche, ma anche da quello che potrebbe essere reso necessario dal compito di regolamentazione di rapporti economici o di composizione di conflitti di interessi ad esse assegnati.

E' certo che a raggiungere questa integrazione è necessario la presenza degli interessi economici; ma è necessario che i portatori di questi interessi possano farli valere in un ambiente che, mettendoli a contatto con gli interessi generali, li depuri da ogni elemento egoistico e particolare. A costituire tale ambiente sarebbe, secondo l'autore, particolarmente efficace l'intervento dei ceti della cultura.

L'autore passa poi a smantellare le obiezioni che si propongono contro questa forma di rappresentanza. Anzitutto non è esatto, egli afferma, che l'attuazione di questa rappresentanza presupponga l'esistenza di sindacati o di organizzazioni professionali riconosciute e inoltre l'obbligo di appartenenza a questi enti di tutti coloro che facciano parte della categoria, essendo più che sufficiente un'anagrafe degli appartenenti alle varie attività professionali, divise secondo determinati criteri. In secondo luogo non è esatto affermare che il sistema introduca forme mascherate di voto plurimo e quindi alteri il principio della uguaglianza del suffragio e quello maggioritario, in quanto il sistema non è che un elemento di correzione del principio maggioritario e si risolve in una integrazione del suffragio universale nel senso che tutti i cittadini votano due volte, una come singoli e un'altra volta come partecipi di tale attività. La vera difficoltà da superare consiste invece, secondo l'autore, nella determinazione del criterio della distribuzione dei seggi tra ciascuna categoria, ma il problema si potrebbe risolvere assegnando un peso maggiore a quelle classi che assumano funzioni di più intensa responsabilità, i cui rappresentanti prestino cioè una attività in cui più rifugano le doti personali di ciascuno. Si potrebbe così attribuire un quarto dei seggi della seconda camera ai ceti addetti ad attività di cultura ed alle professioni liberali, due quarti ai dirigenti di imprese e tecnici ed un quarto al lavoro operaio.

Il problema, conclude l'autore, non è certo privo di difficoltà, ma alla sua soluzione si può giungere attraverso la collaborazione delle formazioni politiche che sono interessate a dare una base veramente salda nella nuova democrazia italiana.

C. Vittà (*Nuova rassegna di legislazione*, Firenze, 16 maggio 1946), dopo aver notato come attualmente si venga manifestando, specie negli stati a regime comunista, una tendenza a sopprimere la seconda camera in base al principio che la volontà popolare rispecchiata dalla prima camera non deve trovare né impacci né freni nella esplicazione delle proprie attività,

si domanda se anche in Italia si deve seguire questa strada. Anche risolvendo la questione in senso negativo, afferma l'autore, resta sempre il problema sul modo di comporre il secondo ramo del parlamento. Il senato sul tipo di quello albertino ha ormai fatto il suo tempo: tuttavia l'istituzione accanto alla Camera dei deputati di un consesso composto secondo criteri economici, può incontrare difficoltà per il ricordo della camera dei fasci e delle corporazioni e a ogni modo non è facile disciplinare la composizione di un corpo in cui si abbia la rappresentanza delle categorie produttrici, e da cui non si possono escludere i rappresentanti dell'alta cultura e delle arti.

L'autore passa poi ad esaminare il problema dello scioglimento della camera o delle camere, problema di facile soluzione in regime monarchico ma che richiede, in regime repubblicano, che siano posti dei freni al potere del capo dello stato che gli impediscano di sciogliere con eccessiva facilità la rappresentanza nazionale. Un altro problema che si presenta è inoltre, secondo l'autore, quello se dopo la votazione da parte del parlamento di una legge spetti al capo dello stato il diritto di sanzione o almeno di veto o pure se sia obbligato senz'altro alla promulgazione.

Secondo T. Perassi, (*La Voce Repubblicana*, 1 giugno 1946), il problema della struttura dell'organo titolare del potere legislativo non deve essere impostato su basi puramente teoriche; è invece un criterio di opportunità quello che deve guidare nel porlo e nel risolverlo, criterio che consiste nell'avere riguardo alle esigenze di un buon svolgimento della funzione legislativa da parte del Parlamento. Non è esatto affermare, dichiara l'autore, che comporre un parlamento di due anziché di una camera, significa rendere più complicato e più lento il funzionamento del meccanismo che fa le leggi, in quanto non è affatto dimostrato che la rapidità del legislatore implichi la bontà delle leggi.

La rapidità del legiferare apre invece la strada alla inflazione legislativa, che deprezza il valore delle leggi nello stesso modo in cui l'inflazione monetaria deprezza il valore della moneta.

Poiché una buona legge è quella che realizza un equo contemporaneo dei diversi interessi che essa tende a regolare, l'apparecchio legislativo deve essere attrezzato in modo che tenga conto dei diversi interessi che la legge deve contemperare. Tali considerazioni, afferma l'autore, fanno apparire manifesta l'opportunità di istituire una seconda camera. Essa deve essere costituita in maniera diversa dalla prima, ad evitare inutili duplicati, in modo che i procedimenti di formazione siano sì diversi ma tali da integrarsi, facendo sì che la seconda camera rappresenti la nazione sotto un aspetto che non è completamente rivelato dalla prima camera eletta dalla generalità dei cittadini. Poiché la nazione si concretizza in un vario complesso di gruppi sociali e di istituzioni che costituiscono tanti modi di essere della vita sociale, il senato dovrà essere quindi formato mediante elezioni, in modo da rappresentare la società italiana sotto questo secondo aspetto.

E se come tutti auspicano, lo stato italiano assumerà una struttura compatibile con la varietà regionale, questa nuova struttura dovrà avere una diretta influenza decisiva nella scelta dei criteri da seguire per la costituzione del Senato, l'elezione dei cui membri dovrà essere attribuita nella massima parte alle regioni. L'altra parte sarà eletta da organismi economici, sindacali, culturali.

Il Parlamento così costituito, prosegue l'autore, offrirà anche il vantaggio di permettere che la sostituzione preveda un organo supremo composto delle due camere riunite, l'assemblea nazionale, titolare di alcune funzioni costituzionali tra cui principale quella dell'elezione del capo dello Stato.

Secondo G. Bertolotti (*Critica politica*, maggio 1946) la soluzione del problema della struttura del Parlamento è indicata dalla tradizione secondo cui il sistema bicamerale è universalmente adottato. Non restano quindi che questioni di dettaglio; che l'autore passa ad esaminare.

Il futuro corpo legislativo della nazione dovrebbe essere composto da una camera di deputati, eletta da tutti i cittadini con sistema proporzionale e da un consiglio delle regioni o senato regionale eletto dalle assemblee regionali con sistema proporzionale e in base a coefficienti relativi alle singole proporzioni e rinnovantesi ogni due anni per 1/3, attribuendo alle regioni più popolate un numero di seggi doppio al massimo di quello assegnato alle regioni di più scarsa popolazione.

Uguale dovrebbe essere l'importanza delle due assemblee, meno che per la discussione od approvazione delle tariffe doganali e dei trattati di commercio, che dovrebbe essere di competenza esclusiva delle camere regionali. Le due camere, riunite in unica assemblea costituirebbero il Parlamento federale, organo titolare di specifiche funzioni.

Revisione della Costituzione svizzera?

Il «*Journal de Genève*» del 16 maggio, pubblica un articolo di Olivier Reverdin in cui si ritiene inevitabile una revisione della Costituzione del 1874.

Secondo l'autore i recenti dibattiti parlamentari hanno dimostrato che i vecchi schemi che regolavano la vita del paese non sono più sufficienti. Volenti o nolenti si è costretti a governare e a legiferare fuori dal quadro costituzionale. Ne conseguono delle inerescose incoerenze. Se il popolo svizzero intende uscire dal caos e dall'arbitrio in cui vive, esso dovrà presto o tardi rivedere a fondo e aggiornare la Costituzione del 1874.

Le numerose revisioni parziali degli ultimi anni non sono state, appunto, che semplici revisioni, sono state ben lungi dal risolvere il vitale problema. Si può anzi affermare che, al contrario, hanno contribuito ad aumentare la generale confusione, tanto che prima della guerra i propugnatori d'un rifacimento totale della Costituzione sono andati aumentando sempre più. Durante la guerra, la questione, ovviamente, è passata in secondo piano, ma oggi essa ritrova tutta la sua attualità. E' quindi necessario affrontarla.

Le numerose revisioni parziali degli anni passati non portarono che lievi

variazioni e non risolsero mai esaurientemente tale problema vitale; perciò esse non sono che palliativi e non possono essere considerati rimedi efficaci. Anzi si può affermare che contribuirono sempre ad aumentare la confusione generale, tanto che prima dell'attuale guerra i propugnatori della revisione integrale andarono sempre aumentando. Durante la guerra la questione costituzionale passò al secondo piano. Ma oggi essa ritrova tutta la sua attualità ed anche la necessità di essere ufficialmente presa in esame.

A tale scopo il Gran Consiglio della città di Basilea, in base all'articolo 93, alinea 2, della Costituzione che conferisce ai Cantoni il diritto di iniziativa, si è fatto promotore della revisione inviando una lettera ai membri delle Camere federali. Esso propone inoltre delle notevoli riforme: nel campo politico, l'uguaglianza dei diritti della donna e dell'uomo, l'introduzione dell'iniziativa legislativa, l'estensione dei diritti popolari e individuali; nel campo economico, la « pianificazione » dell'economia nazionale dovrà essere completata con la nazionalizzazione o almeno con lo sfruttamento, secondo i metodi cooperativi, delle risorse del sottosuolo, delle forze idrauliche, delle principali imprese di trasporto e dei monopoli, ma nello stesso tempo la proprietà privata acquistata col lavoro dovrà essere rispettata; nel campo finanziario occorrerà delimitare le competenze fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e sopprimere gli abusi che il sistema attuale ha generato; sarà necessario unificare le leggi sulla protezione del lavoro considerato come « il valore supremo dell'economia nazionale »; nel campo dell'istruzione pubblica bisognerà assicurare a tutti i cittadini svizzeri la possibilità di beneficiare dell'istruzione corrispondente alle loro capacità.

L'autore dell'articolo si chiede tuttavia se tali riforme sono consigliabili nel momento attuale; l'umanità attraversa la fase più caotica della sua evoluzione, lo sviluppo dei trasporti, delle industrie e delle scoperte scientifiche hanno portato lo squilibrio nella vita degli individui e degli Stati, e per ora non è possibile valutare esattamente le conseguenze che tale squilibrio porterà. In questa situazione volere elaborare una Costituzione adatta alle esigenze attuali, che incontri l'assenso della maggioranza del paese, è opera alquanto ardua.

Le elezioni in Olanda

S. Stelling-Michaud (*Journal de Genève*, 21 maggio) rileva che le elezioni del 17 maggio in Olanda, ristabilendo il gioco delle istituzioni democratiche, hanno nello stesso tempo mostrato i mutamenti profondi che si sono verificati tra il popolo olandese negli ultimi nove anni. Prima della guerra dominavano i partiti confessionali e c'era tra essi e gli altri partiti — i liberali, i radicali, i socialisti, i comunisti —, fautori di una politica confessionale, una forte opposizione.

Questo antagonismo, benché tuttora esistente, si è considerevolmente attenuato durante l'occupazione tedesca. Fautore di questo riavvicinamento è stato il Movimento popolare olandese, diretto da Schermërhorn, che, riunite persone di diverse tendenze, si è proposto di eliminare i vecchi

antagonismi con la fusione di parecchi partiti la cui opposizione non corrispondeva più alle necessità dell'ora. E' nato così il Partito del lavoro che però, data la sua recente formazione, non è riuscito ad imporsi nelle at-tantò 29 seggi su 100 (quindi un numero di voti eguale a quello dei socialisti e dei radicali nelle elezioni del 1937), mentre il partito cattolico ne ha ottenuti 32.

Il successo del partito cattolico si spiega facilmente con il fatto che i cattolici olandesi hanno dato quasi totalitariamente il voto al partito. Questo partito però non è più, come prima, subordinato alle antiche forze conservatrici e ammette, nel campo economico, benché in casi eccezionali, il principio della socializzazione delle imprese industriali, come pure il controllo, da parte dello Stato, delle banche e dei trusts.

Quanto alle altre frazioni politiche si rileva un regresso del partito antirivoluzionario (da 17 a 13 seggi) e un progresso dei comunisti (da 3 a 10).

Tribune (24 maggio) non nasconde la sua disillusione per il mancato successo del partito del lavoro nelle elezioni olandesi, insuccesso dovuto anche al fatto che buona parte dell'elemento operaio è passato nelle file del partito comunista il quale non si è assunto la gravosa responsabilità governativa durante il difficile periodo della ricostruzione.

Il settimanale inglese tendenzialmente laburista non nasconde la sua diffidenza verso il partito cattolico, soprattutto per la sua politica nei riguardi dell'Indonesia, e afferma che « non si può pensare con piacere al fatto che questo partito è stato confermato nella sua posizione centrale nella vita olandese e che può essere in grado di continuare la sua tattica ambigua nel futuro. Ma dato che la realtà della situazione indonesiana non può essere assolutamente negata e l'atteggiamento del Governo laburista britannico è nettamente definito, nessun Governo olandese sarà in condizioni di ritirarsi di fronte all'offerta fatta ai nazionalisti dal Governo Schermërhorn ».

Secondo Antoine Schimtz (*Le Monde*, 28 maggio) le elezioni olandesi denotano la condanna della politica del Gabinetto Schermërhorn che era nettamente d'ispirazione socialista: « Gli olandesi hanno dimostrato di non volere una burocrazia invadente che controlli tutti gli stadi della vita economica. Si sono pronunciati contro le spese esagerate che comporta un grande apparato governativo e burocratico e che sono suscettibili di rendere illusoria l'opera di risanamento effettuata alla fine dell'anno scorso e che tecnicamente era perfettamente riuscita ».

I cattolici si propongono di diminuire i vincoli statali che pesano attualmente sulla vita economica e di effettuare delle compressioni sul bilancio. Nei riguardi delle Indie si sforzeranno di ridurre le pretese dei nazionalisti cercando di appoggiarsi su altri gruppi della popolazione. Tuttavia in questo campo saranno costretti a continuare la politica di Schermërhorn, dato che la questione indonesiana non può essere regolata unicamente tra gli olandesi e gli indonesiani.

Le elezioni comunali in Germania

Le *Basler Nachrichten* del 28 maggio, commentando le elezioni comunali svoltesi domenica 26 maggio nelle città con più di 20.000 abitanti nella zona di occupazione americana della Germania, osservano che i risultati di tali elezioni possono già dare una visione dell'orientamento politico della regione e far prevedere anche quale sarà la composizione del Parlamento dei Länder che verranno eletti nel prossimo autunno.

Si nota in generale un'accentuata tendenza contro i comunisti i quali non sono riusciti ad ottenere che dal 10% al 15% dei voti nelle città industriali e una percentuale molto minore nelle altre. Nella Grande Assia, dove si è stabilito che partecipino alla ripartizione dei seggi nei Consigli comunali sono i partiti che abbiano raggiunto il 15% dei voti, i comunisti non sono quasi affatto rappresentati. L'insuccesso dei comunisti è dovuto soprattutto all'ostilità dei social-democratici che nella Germania meridionale si sono opposti a tutti i tentativi di unione dei due partiti.

I social-democratici sono riusciti vittoriosi nelle città non bavaresi dove hanno conseguito spesso più del 40% dei voti. L'Unione cristiano-democratica ha predominato invece nella Baviera, soprattutto nella Baviera meridionale dove ha ottenuto quasi il 50% dei voti. Tale partito, pur essendo il continuatore dell'antico partito popolare cattolico bavarese, non è però un partito puramente cattolico, dato che riunisce anche elementi protestanti.

Il quarto partito, il liberal-democratico, ha ottenuto successi soltanto nelle città universitarie di Marburgo e Heidelberg, ma nel resto della regione i suoi voti sono minimi.

La legge cecoslovacca per la Costituente

(continuazione da pag. 5)

doppiato i loro voti mentre invece i social-democratici sono rimasti fermi sulle loro antiche posizioni segnando in effetti un certo regresso.

In Slovacchia il partito democratico, per il quale ha votato certamente la maggioranza dei cattolici, ha conseguito un netto successo.

In tutta la Cecoslovacchia i due partiti marxisti hanno raccolto 3.400.000 voti contro i 3.250.000 del blocco non marxista. Data questa lieve differenza non è possibile che si verifichino grandi cambiamenti nel Governo cecoslovacco.

In generale le elezioni del 26 maggio hanno confermato una maggioranza schiacciante a favore della socializzazione del paese e soprattutto hanno confermato « il grande equilibrio psicologico della Cecoslovacchia e il suo profondo senso della realtà. Con una maggioranza marxista i cecoslovacchi hanno voluto dimostrare nettamente il loro attaccamento alla politica governativa basata essenzialmente sull'alleanza con la Russia, garanzia suprema di una sicurezza che essi vedono già gravemente minacciata nell'avvenire. Con una maggioranza infima i cecoslovacchi hanno affermato che però non intendono divenire una satellite della Russia sovietica e sacrificare i loro stretti legami con la civiltà occidentale ».

Rassegna dei libri

Filippo BURZIO - *Essenza e attualità del liberalismo* - (U.T.E.T. - Torino 1945).

Benchè si tratti di un libro di carattere politico, e quindi attinente a materia che, a stretto rigore, è estranea a questo Bollettino, il quale si limita esclusivamente alla materia giuridica ed economica, tuttavia, per il suo estremo interesse, e perchè portato su un piano di ricerca quasi scientifico, ci piace segnalare questo libro del Burzio, nel quale il facondo professore torinese di balistica, espone il frutto delle sue lunghe meditazioni sulla natura e sull'essenza del liberalismo.

L'interesse del libro consiste soprattutto nel tentativo di dare una base scientifica al liberalismo, facendo assidere questa base sulla teoria delle élites, della quale però vengono rovesciati gli svolgimenti tradizionali, che si erano avuti soprattutto ad opera di scrittori socialisti. Questi ultimi dicevano che le leggi delle élites vanno a confermare la concentrazione plutocratica ipotizzata da Marx; sostiene invece il Burzio che le leggi delle élites dimostrano l'impossibilità che le masse possano giungere non solo al governo, ma persino ad un autogoverno.

Il liberalismo è, secondo il Burzio, un ideale, un metodo, un regime politico: occorre distinguere questi tre aspetti, per evitare una serie di critiche, alle quali il liberalismo è stato sttoposto da varie parti.

Naturalmente non è qui possibile seguire nella sua analisi l'esposizione del Burzio; è innegabile tuttavia che l'apporto costruttivo che il libro reca, quale che ne possa essere la conclusione e quale che sia la posizione finale, di assenso o di dissenso, costituisce un documento serio della ripresa della speculazione politica in Italia; si che l'opera può collocarsi certamente tra quelle di maggiore interesse oggi apparse tra noi.

Paolo BARILE - *Orientamenti per la Costituente* - (« La Nuova Italia » editrice - Firenze, 1946).

E' un volumetto che consta di cinque saggi, più un sesto di carattere generale e conclusivo, nei quali l'Autore fissa alcuni concetti fondamentali riguardo ai problemi costituzionali di più palpitante attualità.

Il primo saggio tratta della sovrannità popolare e del mezzo con cui questa si manifesta, la rappresentanza politica, la cui fonte è considerata dall'Autore un mandato di diritto pubblico, che si differenzia dal mandato privatistico per essere, di regola, irrevocabile per un dato

periodo, e per concedere al rappresentante, salvo il caso dell'imperatività, una sfera di autonomia nel campo politico.

Nel secondo saggio l'Autore tratta il problema del controllo dell'opera dei rappresentanti politici da parte della nazione, ponendo tra i mezzi per attuare il mandato imperativo, l'istituto del *recall*, l'iniziativa ed il *referendum* e pronunciandosi in favore dell'introduzione di quest'ultimo nella futura costituzione, se pure gradualmente, in sede prima regionale e poi nazionale.

L'Autore passa poi ad illustrare i vari sistemi elettorali, esaminandoli partitamente e dichiarandosi favorevole ad un sistema proporzionale sul tipo di quello adottato in Francia ed in Italia nel 1919.

Esauriti questi tre problemi preliminari alla convocazione della Costituente, sono poi esaminati i problemi da risolvere in sede di costituzione e, primo tra essi, quello della composizione del Parlamento. Sistema unicamente o bicamerale? L'Autore si pronuncia per una soluzione bicamerale, in cui le due Camere, poste costituzionalmente su uno stesso piano, siano formate, la prima sulla base della rappresentanza professionale, la seconda sulla base delle rappresentanze regionali.

Quanto alla forma di governo, l'Autore, favorevole alla forma repubblicana, si dichiara per un tipo di repubblica « collegiale », in cui Capo dello Stato sia il Capo del Governo, che, ad evitare continue crisi ministeriali, dovrebbe essere eletto dal Parlamento per un periodo di un anno.

L'ultimo saggio, infine, è uno sguardo generale a tutti i problemi che dovrebbero essere risolti in sede di costituzione. L'Autore si augura che la costituzione: contenga elementi sociali; ponga il principio della pluralità dei partiti e del controllo statale su di essi; sia di carattere rigido e che quindi preveda l'istituzione di una corte costituzionale; dia vita ad un vero potere giudiziario autonomo ed indipendente dall'esecutivo; istituisca le regioni, concedendo maggior libertà ai comuni; sancisca la separazione completa tra Stato e Chiesa ecc.

Nel complesso il lavoro non riesce a sollevarsi al di sopra della mediocrità; non mancano inesattezze e si risente un'eccessiva disorganicità, onde non in tutte le sue parti può corrispondere al fine che l'Autore si è proposto, di fare cioè opera di divulgazione dei più importanti problemi costituzionali.

TESTI E DOCUMENTI COSTITUZIONALI

Il Ministero per la Costituente presenta una collana di Testi e Documenti Costituzionali, diretta da Giacomo Perticone (editore Sansoni - Firenze, Roma). La collana comprende oltre 30 volumetti, dedicati alle Carte costituzionali ed alle leggi elettorali dei principali Paesi.

La collana ha un duplice scopo: quello di portare alla conoscenza di un pubblico di lettori non specializzati le leggi fondamentali dei maggiori Stati, e quello di orientare l'opinione pubblica italiana in questa fase decisiva della nostra vita politica.

Gli Statuti, le Costituzioni e le Dichiarazioni dei Diritti costituiscono nello stesso tempo i principii fondamentali sui quali si è storicamente consolidato il regime di vita pubblica e l'impegno d'onore dei governi e delle classi dirigenti di orientare secondo questi principii l'evoluzione degli istituti giuridici dei diversi paesi.

La collana può offrire termini di paragone e d'orientamento, spunti di critica e tesi chiarificatrici, capaci di rendere più consapevole la scelta in cui il popolo italiano si è oggi impegnato.

La collana dedica i suoi primi volumi alle Costituzioni italiane del periodo della Rivoluzione francese e del '48 ed allo Statuto Albertino, che è certamente la premessa del nostro attuale sistema politico. Seguono esposizioni e traduzioni dei principali ordinamenti costituzionali, i quali offrono la più interessante tipologia che dalla fine della prima guerra mondiale si è venuta compiendo sulla base delle esperienze politiche e sociali di quasi tutti i paesi del mondo.

LA COSTITUZIONE INGLESE, a cura di Luigi R. LETTIERI - Vol. di pagg. 152 L. 80

I più noti documenti costituzionali inglesi, che da circa un millennio testimoniano l'alta esperienza civile del popolo britannico, sono qui raccolti dall'A. che fa precedere ad essi una lunga introduzione storico-giuridica.

La mancanza di una vera e propria carta costituzionale, il complesso e singolare carattere del diritto britannico, che per la sua capacità di sviluppo e di adeguamento alle sempre rinnovantesi esigenze politiche e sociali della Nazione, è il più vicino al diritto romano, rendono quanto mai interessante l'esame dell'ordinamento costituzionale di quella che è stata felicemente definita la repubblica monarchica di Gran Bretagna.

IL SISTEMA ELETTORALE INGLESE, a cura di Giacomo PERTICONE Jr. - Vol. di pagg. 186 L. 125

Il sistema elettorale inglese costituisce uno degli esempi più tipici dell'attaccamento del popolo britannico alle sue tradizioni pubblicistiche e della capacità delle istituzioni, uscite da determinate situazioni storiche, ad affrontare le nuove esperienze e le nuove esigenze del tempo. Il principio maggioritario, che sta ancora a base di questo sistema, ha resistito a tutte le critiche, appoggiandosi non tanto su ragioni teoriche, quanto sull'impegno dei vari partiti a considerare decisivo il titolo della semplice maggioranza per il governo del paese.

LA COSTITUZIONE DELLA CECOSLOVACCHIA, a cura di Giovanni SALEMI jr. - Vol. di pagg. 116 L. 70

Sorto in un momento particolarmente importante per l'evoluzione del diritto internazionale moderno, lo Stato della Repubblica cecoslovacca ha un ordinamento costituzionale che, oltre a soddisfare le esigenze etniche, linguistiche, culturali e religiose delle diverse nazionalità che lo compongono, rappresenta la coscienza del valore dell'ordine nuovo stabilito in Europa dopo la guerra 1914-1918.

LA LEGGE ELETTORALE CECOSLOVACCA, a cura di Costantino MORTATI - Vol. di pagg. 92 L. 55

La legge elettorale che qui si presenta risulta da una profonda, dotta ed accuratissima elaborazione e svolge, con rigorosa consequenzialità logica e con l'applicazione di congegni originali e particolarmente adatti agli scopi che si volevano raggiungere, principii che si consideravano essenziali alla struttura del nuovo Stato e che, come tali, avevano trovato la loro solenne consacrazione nella costituzione. Se se ne volesse rappresentare il significato d'insieme, coglierne il tratto che la caratterizza rispetto alle varie regolamentazioni della stessa materia, realizzate nell'Europa continentale nell'epoca contemporanea, si dovrebbe dire che essa attua uno dei tipi più perfezionati di rappresentanza organica.

LA LEGISLAZIONE ELETTORALE BELGA, a cura di DANILLO DE' COCCI - Vol. di pagg. 185 L. 100

Il testo della legge elettorale belga, che qui si presenta integralmente tradotto, è preceduto da un'ampia introduzione storico-giuridica.

L'importanza che la storia costituzionale belga ha nel quadro dell'evoluzione del diritto pubblico moderno, trova anche conferma in questa legge elettorale, la cui struttura tipica ne fa un documento assai notevole nella pubblicistica contemporanea.

LA LEGGE ELETTORALE DELL'IRLANDA (Eire), a cura di Gaspare AMBROSINI - Vol. di pag. 167 L. 110

Il sistema elettorale dell'Irlanda indipendente costituisce un documento assai notevole e un'esperienza che giova presentare al lettore italiano nel testo, fedelmente tradotto, della legge, che ha fatto le sue prove, in situazioni storiche molto complesse. La delicatezza del congegno elettorale va messa nel debito rilievo, come fa l'autore nella chiara introduzione di questo volumetto.

LA COSTITUZIONE E IL SISTEMA ELETTORALE FINLANDESE, a cura di Carlo LAVAGNA - Vol. di pagg. 136 L. 85

Le vicende quanto mai complesse della storia costituzionale della Finlandia, dall'unione con la Russia alla proclamazione dell'indipendenza, sono esposte dall'A. come introduzione al testo della costituzione finlandese del 17 luglio 1919 e della legge elettorale del 1935.

E' la prima pubblicazione integrale in una lingua occidentale del testo della legge elettorale finlandese, che costituisce uno dei sistemi più interessanti di campagne elettorali vigenti.

IL SISTEMA ELETTORALE SOVIETICO, a cura di Tommaso NAPOLITANO - Vol. di pag. 101 L. 70

La legge elettorale dell'U.R.S.S. fa corpo con la Costituzione dello stato sovietico, che si pubblica anche in questa Collana.

Si è voluto dare, con una accurata traduzione di questi documenti, accompagnata da ampi studi introduttivi, una informazione sicura per un giudizio obiettivo su l'esperienza costituzionale e politica del grande popolo slavo.

LA COSTITUZIONE DELL'U.R.S.S., a cura di Gaspare AMBROSINI - Vol. di pagg. 138 L. 115

La Costituzione di Stalin del '36, con i successivi aggiustamenti, costituisce uno dei diritti più notevoli nella storia del diritto pubblico contemporaneo. Indipendentemente dal suo significato politico, qui si vuol mettere in rilievo i caratteri tecnico-giuridici della Costituzione comunista vigente, illustrati in questo volumetto.

Oggi che l'esperienza russa si allarga verso occidente, è opportuno far conoscere il documento fondamentale, in cui essa ha trovato la sua sistemazione.

LA COSTITUZIONE DI WEIMAR, a cura di Costantino MORTATI - Vol. di pagg. 158 L. 120

La Costituzione di Weimar rappresenta uno dei prodotti più maturi del diritto pubblico europeo, nella crisi del primo dopoguerra.

La fisionomia del nuovo Stato tedesco repubblicano si riassume nelle linee della democrazia costituzionale, che parve instaurata, dopo una terribile prova, coi caratteri della stabilità e della coerenza interna di tutti i rapporti di potere e di funzione.

Soffocata dalla dittatura nazista, la Costituzione di Weimar si può ancora oggi considerare un documento di alto rilievo scientifico e storico.

IL SISTEMA ELETTORALE DANESE, a cura di Giorgio TUPINI - Vol. di pagg. 152 L. 90

La legge elettorale danese viene commentata e tradotta in italiano per la prima volta.

Le elaborate modalità di applicazione del sistema proporzionale, la pluralità dei criteri adottati e la posizione fatta ai Partiti conferiscono alla legge qui pubblicata un non comune interesse scientifico e pratico.

I VOLUMI SONO IN VENDITA IN TUTTE LE LIBRERIE